SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 220/L

LEGGE 7 dicembre 1999, n. **472.**

Interventi nel settore dei trasporti.

99G0551

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 221

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1999.

Approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali.

99A10591

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1999, n. **473.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, che modifica l'attuale regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche;

Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 25 il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono emanate le relative modalità di attuazione, nonché le procedure di controllo;

Visto, altresì, il comma 8 dell'articolo 25 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 7 del medesimo articolo si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportiva con l'impegno di atleti che non rivestono la qualifica di professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con cui è stata riordinata la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, che detta disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e, in particolare, l'articolo 17, che sostituisce il sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che detta disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e dei versamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Atteso che occorre provvedere all'emanazione del citato decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 7 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la comunicazione n. 3-15414 del 14 ottobre 1999 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Proventi che non concorrono alla formazione del reddito

1. Le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire, possono avvalersi delle disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991.

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nel comma 1 i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità, purché le attività e le raccolte di fondi anzidette abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà. Detti proventi non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'ammontare complessivo conseguito dalle medesime associazioni nel corso di un periodo d'imposta, nell'ambito di due manifestazioni e comunque per un importo non

superiore al limite fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Le disposizioni concernenti i proventi di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 si applicano, per le associazioni indicate nello stesso comma, in luogo delle disposizioni recate dall'articolo 108, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I proventi di cui al comma 3, nei limiti ivi indicati, non si computano ai fini della determinazione dell'importo stabilito per avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e del reddito imponibile di cui all'articolo 2, comma 5, della medesima legge, se conseguiti a seguito di manifestazioni realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui compensi comunque denominati

1. I compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria attività, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all'importo massimo complessivo annuo di L. 6.000.000.

2. La parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce interamente reddito per il percipiente persona fisica, senza le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categorie reddituali; le società o associazioni sportive dilettantistiche eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata, per il primo scaglione di reddito, dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi e maggiorata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'atto del pagamento i percipienti autocertificano alle società o associazioni sportive dilettantistiche eventuali compensi della stessa natura loro erogati da altri soggetti.

3. I soggetti che erogano i compensi di cui al presente articolo certificano comunque ai percipienti i compensi corrisposti, anche se non assoggettati a ritenuta, e presentano, con le ordinarie modalità, la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano:

a) società sportive dilettantistiche, il Coni, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;

b) compensi per le prestazioni inerenti la propria attività, quelli corrisposti per promuovere l'attività sportiva dilettantistica. Sono esclusi, invece, quelli erogati dall'organismo ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle attività amministrative o, in generale, di gestione dell'organismo stesso, nonché quelli corrisposti ad artisti o professionisti di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, o ad esercenti attività d'impresa di cui all'articolo 51, comma 1, dello stesso testo unico.

5. La disciplina fiscale dell'attività sportiva dilettantistica di cui al presente articolo sostituisce quella contenuta nella legge 25 marzo 1986, n. 80. I riferimenti alla predetta legge n. 80 del 1986 contenuti nell'articolo 81, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi e nelle altre disposizioni di carattere fiscale, devono intendersi operati all'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e alle norme di attuazione recate dal presente decreto.

Art. 3.

Disciplina delle erogazioni liberali

1. Ai fini dell'applicazione della lettera *i-ter)* dell'articolo 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, per società sportive dilettantistiche s'intendono i soggetti di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Modalità di effettuazione dei versamenti e dei pagamenti e procedure di controllo

1. I versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente regolamento, comprese le erogazioni di cui al precedente articolo, i contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione sportiva o mediante carte di credito o bancomat.

2. I pagamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati dalle società e dalle associazioni di cui al presente regolamento per operazioni inerenti l'attività istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi di cui all'articolo 2, sono eseguiti con le modalità previste dal comma 1.

3. I pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste nei precedenti commi concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti gli altri soggetti che organizzano o promuovono attività sportive con l'impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti secondo le disposizioni vigenti.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria procedono, anche sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, al controllo dei soggetti di cui al presente regolamento.

Art. 5.

Adempimenti contabili e documentali

1. Le associazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenute ad osservare gli adempimenti contabili e documentali previsti dall'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che disciplina l'imposta sugli spettacoli, e dal decreto ministeriale 18 maggio 1995 concernente l'approvazione dei modelli di distinta e di dichiarazione di incasso e delle relative modalità di compilazione per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco.

2. I proventi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non concorrono alla formazione del reddito sono annotati separatamente nella distinta o nella dichiarazione di incasso previste dal decreto ministeriale 18 maggio 1995.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, in luogo degli adempimenti contabili e documentali di cui ai precedenti commi, le associazioni sportive di cui al comma 1 assolvono gli obblighi contabili e documentali secondo le disposizioni previste dal regolamento da emanare in attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli.

4. I medesimi soggetti di cui al comma 1 conservano, altresì, copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, redigono un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 novembre 1999

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 347

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133:

«Art. 25 *(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).* — 1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'autorità di governo competente in materia di sport:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in L. 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

3. All'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di L. 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. All'art. 13-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-ter)* le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche".

6. All'art. 91-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dell'onere di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *i-ter)*, ridotto alla metà".

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a L. 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

Note alla premesse:

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 133/1999, v. in nota al titolo.

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460, recante: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1998.

— La legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante: «Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292» dell'11 novembre 1972.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi»:

«Art. 17 *(Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi).* — 1. Il sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio"».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Il decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante: «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 25, comma 1, della legge n. 135/1999, v. nota al titolo.

— Per il titolo della legge n. 398/1999 v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 108, comma 2-*bis*, lettera *a)* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«2-*bis.* Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 87:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398:

«1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a L. 130.594.000, possono

optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'art. 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 16 dicembre 1991, n. 398:

«Art. 2 *(Regime speciale IVA e imposte dirette).* — 1. I soggetti di cui all'art. 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 6 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 11 *(Determinazione dell'imposta).* — 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a L. 15.000.000 . . . . 18,5%

b) oltre L. 15.000.000 e fino a L. 30.000.000 . . . . 26,5%

c) oltre L. 30.000.000 e fino a L. 60.000.000 . . . . 33,5%

d) oltre L. 60.000.000 e fino a L. 135.000.000 . . . . 39,5%

e) oltre L. 135.000.000 . . . . 45,5%

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-*bis.*

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-*bis*, se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

3-*bis.* Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

3-*ter.* Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-*bis*, il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14».

— Si riporta il testo degli articoli 49, comma 1, 51, comma 1, e 81, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 49 *(Redditi di lavoro autonomo).* — 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 5».

«Art. 51 *(Redditi di impresa).* — 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa».

«Art. 81 *(Redditi diversi).* — 1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a)-l) (omissis);

m) le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80».

— Per il testo dell'art. 25, comma 4, della legge n. 133/1999 v. in nota al titolo.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *i-ter)*, del testo unico delle imposte sui redditi, v. in nota al titolo.

Nota all'art. 4:

— Per il titolo della legge n. 398/1991, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, v. nelle note all'art. 1.

— Il D.P.R. n. 640/1972 reca: «Imposta sugli spettacoli».

— Per il testo dell'art. 25, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 133/1999, v. in nota al titolo.

— Il decreto ministeriale 18 maggio 1995 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1995.

— Per il titolo del D.Lgs. n. 60/1999, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 43 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600:

«Art. 43 *(Termine per l'accertamento)*. — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

«Art. 22 *(Tenuta e conservazione delle scritture contabili)*. — Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera *c)* e alla lettera *d)* dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dei tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici dei registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliare di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.

Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogato di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».

99G0550

DECRETO 13 dicembre 1999, n. **474.**

Regolamento recante norme concernenti il contributo dovuto allo Stato dai raccoglitori del gioco del lotto e la determinazione dell'aggio per i medesimi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, di modificazione della legge 2 agosto 1982, n. 528;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1992, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto;

Visti i propri decreti 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995 (tutti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 1997), con i quali si è provveduto a regolamentare l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'articolo 33, comma 1, della legge 22 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dall'articolo 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede, raggiunto il numero di 15.000 punti, l'estensione della rete di raccolta del gioco a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, ed in particolare l'articolo 16;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di dover procedere all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto;

Ritenuto di dover procedere alla riduzione dell'aggio spettante ai ricevitori, al fine di armonizzare i compensi previsti per tutti i tipi di gioco attualmente esercitati;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-16843 del 1° dicembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contributo dovuto dai raccoglitori

1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, dai raccoglitori del gioco del lotto, fissato in lire quattro milioni per ciascun terminale ottenuto in gestione, è corrisposto in quattro rate annuali.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dovuti il versamento della prima rata del contributo e la prestazione della fideiussione, relativa alle rate da versare entro il 31 dicembre dei tre anni successivi, per i terminali già installati.

3. All'atto di installazione di ciascun terminale è effettuato il versamento della prima rata del contributo e la prestazione della fideiussione, relativa alle rate da versare entro il 31 dicembre dei tre anni successivi.

Art. 2.

Aggio per i raccoglitori

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura dell'otto per cento delle riscossioni lorde.

Art. 3.

Importo della giocata

1. L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è raddoppiato.

Art. 4.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto interministeriale n. 04/101720 dell'8 agosto 1996, fatti salvi i rapporti esauriti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 358

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvate con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'«Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto» detta le discipline per la gestione dei gioco del lotto automatizzato.

— La legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sia emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528. Le norme regolamentari sono state emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, detta norme per la gestione del gioco del lotto in concessione.

— L'art. 33, comma 1, della legge n. 724/1994, come modificato dall'art. 19, comma 7, della legge n. 449/1997 prevede l'estensione della rete di raccolta del gioco.

— L'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce, fra l'altro, che il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 488/1988 per disciplinare la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo con riferimento a ogni tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 recante «Disciplina dell'attività del Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12, comma 5, della legge 2 agosto 1982, n. 528 (Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto), così come modificato dall'art. 5, comma 5, della legge 19 aprile 1990, n. 85, è il seguente:

«5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum* determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'art. 3».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è il seguente:

«Art. 1. — 1. L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire cinquantamila».

Nota all'art. 4:

— Il decreto interministeriale n. 04/101720 dell'8 agosto 1996 disciplinava il versamento del contributo dovuto dai raccoglitori ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 528/1982, modificato dall'art. 5, comma 5, della legge n. 85/1990.

99G0552

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1999.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio ai signori Carmelo Bossi, Anna Maria Cascella e Gavino Ledda, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di L. 24.000.000 annue a ciascuna delle seguenti persone: sig. Carmelo Bossi, sig.ra Anna Maria Cascella e sig. Gavino Ledda, che possiedono i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 10 settembre 1999, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire ventiquattromilioni (pari ad euro dodicimilatrecentonovantaquattro e centesimi novantasette) a ciascuna delle seguenti persone: sig. Carmelo Bossi, nato a Milano il 15 ottobre 1939, sig.ra Anna Maria Cascella, nata a Roma il 20 febbraio 1941 e sig. Gavino Ledda, nato a Siligo il 30 dicembre 1938.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 2

99A10695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Samarate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Samarate (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga degli undici componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Samarate (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Zanzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Samarate (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da undici componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle dimissioni di quattro consiglieri succedutesi nel tempo hanno fatto seguito quelle da ultimo rassegnate, in data 29 ottobre 1999, da sette consiglieri; in pari data, sono state presentate al protocollo dell'ente le dichiarazioni di rinuncia alla carica di consigliere comunale da parte degli aventi diritto a surrogare i membri dimissionari.

Ai fini della ricostituzione dell'organo consiliare, a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto di Varese, l'assemblea è stata convocata per le sedute del 5, 6, 7 e 8 novembre 1999, che sono risultate infruttuose.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, anche per la espressa rinuncia degli aventi diritto a subentrare, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Varese, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4498/99/13 Gab. del 9 novembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Samarate (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Zanzi.

Roma, 26 novembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A10661

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Grosseto.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente Direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Grosseto prot. n. 15137 del 26 novembre 1999 con la quale è stato comunicato che nei giorni 16, 17 e 18 novembre 1999 non si sono potute effettuare le operazioni di visura e certificazione nonché tutte le altre per le quali è prevista la registrazione informatizzata, a causa dell'attivazione del nuovo sistema informativo del catasto;

Vista la sopracitata nota dell'ufficio del territorio di Grosseto con la quale è stato comunicato che il regolare funzionamento dei suddetti servizi era stato ripristinato in data 19 novembre 1999;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'attivazione del nuovo sistema informativo del catasto;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

i giorni dal 16 al 18 novembre 1999, ufficio del territorio di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 novembre 1999

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

99A10606

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Perugia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente Direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Perugia protocollo n. 23465 del 20 novembre 1999 con la quale è stato comunicato che nel giorno 19 novembre 1999 vi è stata l'interruzione del servizio di pubblicità immobiliare (formalità e visure) a causa di un guasto alla unità U.P.S. (gruppo di continuità);

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al guasto alla unità U.P.S. (gruppo di continuità);

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

il giorno 19 novembre 1999, servizio di pubblicità immobiliare, ufficio del territorio di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 novembre 1999

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

99A10607

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga del termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della repubblica di Torino ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria il giorno 25 novembre 1999 per ampliamento delle procedure automatizzate e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria è accertato il giorno 25 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 29 novembre 1999

Il direttore regionale: MAZZARELLI

99A10662

DECRETO 30 novembre 1999.

Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale viene demandato al Ministro delle finanze di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura di sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1983, n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre 1987, n. 33941, 25 gennaio 1990, n. 30248, 7 agosto 1992, n. 30042, 1° febbraio 1994, n. 31661, 26 gennaio 1996, n. 55055 e 16 gennaio 1998, n. 54504 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 L. 1.614 per kw;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 L. 2.141 per kw;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 L. 2.532 per kw;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 L. 2.802 per kw;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 L. 3.135 per kw;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 L. 3.535 per kw;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 L. 3.871 per kw;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 L. 4.250 per kw;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 L. 4.445 per kw;

Vista la nota 19 novembre 1999, n. 675P, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che nel periodo ottobre 1997 - ottobre 1999 la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) è stata di + 3,5 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa di sovracanone è da elevare, per il biennio 2000-2001, da L. 4.445 a L. 4.601 per ogni chilowatt di potenza nominale media;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 a L. 4.601 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale f.f.: FAVALE

99A10705

DECRETO 9 dicembre 1999.

Revoca del decreto ministeriale 7 marzo 1994 concernente l'autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia orientale S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei Centri di assistenza fiscale imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il proprio decreto ministeriale 7 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1994, n. 62, con il quale è stata concessa al «Centro autorizzato di assistenza ficale della Confesercenti della Lombardia orientale S.r.l.», l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese a norma dell'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 e successive modificazioni, relativamente all'ambito territoriale delle province di Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio.

Visto ll verbale di assemblea straordinaria redatto il 28 aprile 1998, a rogito notaio Conti Eligio, con il quale viene deliberato lo scioglimento anticipato della suddetta società e la nomina del liquidatore nella persona del dott. Piccioli Piergiorgio;

Vista la nota del 4 maggio 1999, con la quale il liquidatore ha comunicato che l'attività di assistenza fiscale è stata esercitata fino alla data del 31 dicembre 1997, che il contratto di assicurazione cessato in data 31 dicembre 1997, che i supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi predisposte sono conservati presso la sede sociale in Brescia, via Emilio Salgari, 2/6, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerato, pertanto, che sono stati compiuti gli adempimenti previsti nei confronti degli utenti e dell'amministrazione finanziaria;

Ritenuto che la polizza di assicurazione n. 18998534 a suo tempo stipulata con l'Unipol assicurazione, rappresenta una congrua garanzia al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata dal Caaf, operando detta garanzia per le denunce di sinistro pervenute entro dieci anni dalla cessazione del contratto;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese concessa al «Centro autorizzato di assistenza fiscale della Confesercenti della Lombardia orientale S.r.l.» con decreto ministeriale 7 marzo 1994;

La predetta società viene cancellata dall'albo dei Centri di assistenza fiscale alle imprese dov'era iscritta al n. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A10735

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° dicembre 1999.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia».

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Frank Marlies;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9 del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania in data 9 aprile 1972, dalla sig.ra Frank Marlies, nata a Garbenheim il 4 ottobre 1951 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, subordinatamente all'iscrizione al relativo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

Il direttore del dipartimento: D'ARI

99A10673

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 concernente la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state individuate le relative modalità costitutive;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1981 con il quale è stata determinata la composizione della predetta commissione articolata in sottocommissioni per le materie ivi elencate, ai sensi dell'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1987, 18 agosto 1989, 16 giugno 1990, con i quali sono state disposte modifiche ed integrazioni alla composizione della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi dei «mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche», di cui all'art. 1, punto 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 1981 sopraindicato;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1989 e 26 novembre 1990, con i quali è stata disposta la modifica e l'integrazione alla composizione della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi di ufficiali di analisi degli «oli e grassi» di cui all'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1981 sopraindicato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», con il quale è stata ridefinita la denominazione da «Ministero per le politiche agricole» a quella di «Ministero delle politiche agricole e forestali»;

Ritenuta la necessità di dover ulteriormente variare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981, e successive modifiche, in particolare delle sottocommissioni indicate all'art. 1, punti 1 e 2, del medesimo decreto;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1981 citato in premessa è così sostituito:

«Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dalla dott.ssa Maria Grazia Piangerelli, chimico dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

Art. 2.

L'art. 1, comma 2, punto 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 1981 citato in premessa, concernente la composizione della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativa ai «mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche», e cosi sostituito:

«1. MOSTI, VINI ED ACETI, SOSTANZE TARTARICHE E MATERIE TANNICHE.

Presidente:

Amati prof. Aureliano, direttore dell'Istituto di industrie agrarie - facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna.

Componenti:

Zaffino dott. Italo, rappresentante del Ministero della sanità (supplente Consolino dott. Antonio);

Petrucci dott.ssa Marina, rappresentante del Ministero delle finanze (supplente Carletti dott. Giuseppe);

Duranti dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (supplente Della Lena dott. Sergio);

Di Stefano dott. Rocco, rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

Marzullo dott. Elio, rappresentante dell'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo;

Bertuccioli prof. Mario, rappresentante dell'Università degli studi di Firenze - Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche;

Piva prof. Gianfranco, rappresentante dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - facoltà di agraria;

Paci prof. Maurizio, rappresentante dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento scienze e tecnologie chimiche;

Versini dott. Giuseppe, rappresentante dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige;

Stacchini dott. Paolo, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

Gabri dott. Giuseppe, rappresentante del gruppo Bacardi Martini;

Brughi dott. Roberto, rappresentante dell'enoteca italiana di Siena;

Salzedo dott. Angelo Vittorio, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

Di Leo dott. Carlo, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

Luchetta dott.ssa Paola, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi.

Le funzioni di segretario sono svolte dal p.a. Annunziata Maria Ausilia Gangemi, collaboratore agrario dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

Art. 3.

L'art. 1, comma 2, punto 2, del decreto 11 febbraio 1981 citato in premessa, concernente la composizione della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi degli «oli e grassi», è così sostituito:

«2. OLI E GRASSI.

Presidente:

Conte prof. Lanfranco, professore ordinario - Dipartimento di scienze degli alimenti dell'Università degli studi di Udine.

Componenti:

Zaffino dott. Italo, rappresentante del Ministero della sanità (supplente Consolino dott. Antonio);

De Felici dott. Gianfranco, rappresentante del Ministero delle finanze (supplente Proposito dott. Alessandro);

Duranti dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (supplente Della Lena dott. Sergio);

Bianchi prof. Giorgio, rappresentante dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;

Cozzoli prof. Oreste, rappresentante della stazione sperimentale oli e grassi di Milano;

Fontanazza prof. Giuseppe, rappresentante del CNR di Perugia - Istituto di ricerche sulla olivicoltura;

Leone prof. Angelo Maria, rappresentante dell'Università degli studi di Bari - Istituto tecnologia dei prodotti;

Paci prof. Maurizio, rappresentante dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento scienze e tecnologie chimiche;

Sacchi prof. Raffaele, rappresentante dell'Università degli studi Federico II di Napoli - facoltà di agraria;

Piccioli Bocca dott.ssa Adriana, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (supplente Fabietti dott. Fabio);

Zelinotti dott. Tonino, rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane del Ministero delle finanze - Roma;

Borgogni dott.ssa Cristina, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

Ingi dott. Maurizio, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

Luchetta dott.ssa Paola, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi;

Casagrande dott.ssa Giuliana, rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Francesco Maria Chella, funzionario agrario dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

Art. 4.

I componenti delle sottocommissioni di cui agli articoli 2 e 3 restano in carica per la durata di anni tre.

Art. 5.

L'art. 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 1981 citato in premessa è così sostituito:

«Le spese relative al trattamento economico di missione del personale non appartenente al Ministero dellepolitiche agricole e forestali gravano sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali, unità previsionale di spesa per l'anno finanziario 1999 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi».

Art. 6.

Sono abrogati i decreti ministeriali 19 dicembre 1987, 16 agosto 1989, 18 agosto 1989, 16 giugno 1990 e 26 novembre 1990.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1999

L'ispettore generale capo: AMBROSIO

99A10669

DECRETO 7 dicembre 1999.

Sostituzione di un componente della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, con i quali è stata istituita una commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi e ne sono state individuate le relative modalità costitutive;

Visto il decreto dirigenziale del 15 ottobre 1999 con il quale è stata determinata, tra l'altro, la composizione della sottocommissione dei metodi ufficiali di analisi dei «mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche», ai sensi dell'art. 112 del citato del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;

Considerato che il prof. Gianfranco Piva, nominato quale componente della predetta sottocommissione, ha manifestato la propria indisponibilità a partecipare ai lavori della sottocommissione stessa;

Ritenuto di dover sostituire il predetto nominativo con altro di provata compentenza nel settore enologico;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la prof.ssa Angela Silva, docente di enologia della facoltà di agraria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, è nominata componente della sottocommissione dei metodi ufficiali di analisi dei «mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche», in sostituzione del prof. Gianfranco Piva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

L'ispettore generale capo: AMBROSIO

99A10670

DECRETO 7 dicembre 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Lametia» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 2107 del 24 ottobre 1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Lamezia» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e successiva rettifica della denominazione in «Lametia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L del 22 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni

amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunià europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata da parte della cooperativa agricola Laconia con la quale la suddetta cooperativa, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che la «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritta nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in seguito denominato «Agroqualità», con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21 già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53, della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Lametia» registrata in ambito europeo con regolamento della commissione CE n. 2107 del 4 ottobre 1999.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Agroqualità» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Lametia».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Agroqualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Lametia» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Lametia» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Lametia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A10671

DECRETO 7 dicembre 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta», ad affettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED
AGROALIMENTARI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1º luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 8 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, dalla regione Valle d'Aosta con la quale il predetto ente territoriale ha individuato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta», con sede in Aosta, piazza Arco d'Augusto n. 10;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati individuati per i controlli debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta», con sede in Aosta, piazza Arco d'Augusto n. 10, già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione di prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A10672

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Edilizia «Delle Rose» a r.l., con sede in Trivero, costituita per rogito Scolarici Carmelo in data 21 marzo 1978, registro società n. 6876 tribunale di Biella, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore.

Art. 2.

La società cooperativa edilizia «Via del Pret» a r.l., con sede in Biella, costituita per rogito Suster Silvio in data 7 marzo 1995, registro società n. 14825 tribunale di Biella, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore.

Vercelli, 10 novembre 1999

Il direttore: CORRENTE

99A10663

DECRETO 23 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Giotto», in Sesto Fiorentino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 giugno 1999, eseguita nei confronti della cooperativa Giotto, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal 10 comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 80 del 15 ottobre 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Giotto, con sede in Sesto Fiorentino, costituita per rogito del notaio Lapo Lapi in data 10 marzo 1963, repertorio n. 113901, registro società n. 16242 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 635/77152, è sciolta ai sensi del combinato disposto

dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 23 novembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A10664

DECRETO 29 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Facciamo presto» già Aereperennius, in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta e la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Facciamo presto» già Aereperennius, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Emanuele Dragonetti in data 27 marzo 1954, repertorio n. 19340, registro società n. 1443 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 1300/45627.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 novembre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A10665

DECRETO 29 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «I.N.A. Domus XVII», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta e la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «I.N.A. Domus XVII», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ugo Fallace in data 12 febbraio 1964, repertorio n. 114207, registro società n. 903 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 1742/85564.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 novembre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A10666

DECRETO 29 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «C.E.D.A.L.P.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta e la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 e art. 18, della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «C.E.D.A.L.P.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Colapietro in data 21 novembre 1961, repertorio n. 38788, registro società n. 2483 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 1858/71388.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 novembre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A10667

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1996, n. 236;

Visti l'art. 4 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 265, l'art. 7 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 374 e l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475;

Visto lo statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta, emanato con decreto rettorale n. 1533 del 19 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 12 maggio 1999;

Vista la nota ministeriale n. 1436 del 28 settembre 1999 dove non si rilevano osservazioni;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 2 giugno 1997 è così modificato:

al Titolo V - Docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e ausiliario - Capo I - Docenti e ricercatori, dopo l'art. 38, l'art. 39 viene sostituito integralmente come segue:

Art. 39.

Norme comuni

1. Non possono essere proposti per la nomina a professore di ruolo e a ricercatore coloro che non siano stati vincitori di concorso pubblico a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2. Per l'assunzione lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori di ruolo e dei ricercatori sono osservate, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della LUMSA, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo e per i ricercatori delle università dello Stato.

3. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il personale di cui al n. 2 è iscritto ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 29 luglio 1991 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni a partire dal 1° ottobre 1991.

Roma, 25 ottobre 1999

Il rettore: DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

99A10714

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CIRCOLARE 24 novembre 1999, n. **1310.**

Linee di indirizzo per la coordinata attuazione dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 1997.

In attesa della emanazione dei previsti decreti di attuazione del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, si ritiene opportuno fornire utili indicazioni sulle modalità procedurali ex art. 4 della legge n. 46/1982.

Come è noto, l'art. 4 della legge n. 46/1982 prevede l'erogazione di contributi a favore delle piccole e medie imprese (PMI) singole o consorziate, industriali e/o artigiane nonché del settore agroindustriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento di ricerca, fino ad un importo massimo del 50% dei costi sostenuti e dichiarati ammissibili, nel limite di 200 milioni annui per singolo richiedente.

L'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 (supplemento ordinario n. 232 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997) recante «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata», ha dettato in sostituzione del pregresso regolamento (decreto ministeriale 14 maggio 1982) nuove regole di attuazione del sopracitato art. 4 della legge n. 46/1982 per le attività di ricerca commissionate da piccole e medie imprese ai laboratori autorizzati.

Il predetto articolo, al quale si fa riferimento per il dettaglio delle tipologie dei soggetti beneficiari e la natura delle attività commissionabili, elenca altresì i costi considerati ammissibili, demandando all'istituto gestore del Fondo la verifica della documentazione e della congruità dei costi sostenuti. Le motivate esclusioni sono comunicate all'impresa e al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

1. *Modalità per la richiesta di contributo.*

Le imprese che intendano beneficiare del contributo presentano domanda completa di allegati all'IMI e copia della sola domanda per conoscenza a questo Ministero, secondo lo schema di domanda di concessione (allegato 1). Le richieste di contributo dovranno essere presentate all'IMI entro sessanta giorni dall'emissione dell'ultima fattura e quelle inviate per raccomandata entro il medesimo termine: in quest'ultimo caso fa fede la data del timbro postale.

2. *Modalità per la richiesta di iscrizione all'albo dei laboratori.*

I laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca possono rivolgere domanda al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo lo schema allegato (allegato 2).

Le università e i laboratori degli enti pubblici di ricerca, i laboratori di ricerca dipendenti dai Ministeri, dall'ENEA e dall'ASI sono inseriti nell'albo, su richiesta, allegando la documentazione relativa alle attrezzature possedute ed al personale dedicato (allegato 2 *A, B, C* e *D*).

L'inserimento nell'albo è subordinato al parere del Comitato tecnico scientifico che ha stabilito, nella seduta del 4 maggio 1999, una griglia di criteri di selezione, nella quale sono precisate anche le procedure per la cancellazione dei laboratori nell'albo e gli adempimenti per la permanenza degli iscritti (allegato 3).

Le richieste di iscrizione all'albo che pervengano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il 30 aprile, entro il 31 agosto ed entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno sottoposte al parere del Comitato tecnico scientifico rispettivamente nelle riunioni di giugno, ottobre e febbraio.

Il CTS, in particolare, ha prescritto tra l'altro che tutti i laboratori già iscritti comunichino al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 1° luglio 2000, le classificazioni ISTAT per i settori (al massimo tre) corrispondenti alla loro specializzazione e il «punto di primo contatto» (telefono, fax, e-mail, sito Internet) dell'ufficio a cui possono rivolgersi le PMI.

Inoltre, entro il termine massimo del 31 dicembre 2001, i laboratori pubblici e privati devono comunicare di aver conseguito la certificazione del sistema di qualità, inviandone relativa copia al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno motivato l'iscrizione dei laboratori, prevista al comma 13 dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 8 agosto 1997, è anche disposta, come prescrive il CTS, a campione, nonché sussistano precise motivazioni quali, ad esempio, un elevato numero di commesse sviluppate da un laboratorio in un periodo relativamente breve ovvero carenze nelle relazioni descrittive del lavoro svolto.

Inoltre, i laboratori di ricerca privati devono inviare, entro il 31 marzo di ogni anno:

a) un certificato camerale con attestazione di vigenza, rilasciato in data recente;

b) una dichiarazione del legale rappresentante che confermi che i dati trasmessi con la richiesta di iscrizione sono rimasti sostanzialmente inalterati ovvero comunichi le variazioni nel frattempo intervenute;

c) una scheda sinottica con le tipologie di attività di ricerca svolte dal laboratorio, anche al di fuori delle commesse ai sensi dell'art. 4 della legge n. 46/1982.

Per consentire al Ministero l'aggiornamento dell'albo, è necessario che venga comunicata tempestivamente ogni tipo di variazione.

Il direttore generale
del Dipartimento per lo sviluppo
e il potenziamento dell'attività di ricerca
CRISCUOLI

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 46/82

(*da redigere su carta intestata*)

Spettabile
ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO - S.p.A.
Servizio Ricerca Applicata
Viale dell'Arte n. 25
00144 R O M A

(*ovvero*)
Spettabile
ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO - S.p.A.
Sede Regionale di ....

e, p.c. Spettabile
MURST - DSPAR - Uff. I
Piazza Kennedy, 20
00144 R O M A

L'impresa (*ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa, stabilimento/i*) richiede di poter beneficiare del contributo di cui all'art. 4 della Legge 17.2.1982, n. 46, a seguito delle attività di ricerca o di servizio svolte relative a : (*titolo/oggetto della commessa*).

L'impresa attesta di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 17.2.1982, n. 46 nonchè del regolamento di attuazione di cui al D.M. 8.8.1997, n. 954.

Inoltre l'impresa, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge anche penali in caso di difformità dal vero, dichiara che :
- presenta i requisiti di Piccola Media Impresa (PMI) di cui al D.M. 8.8.1997, n. 954, come da autocertificazione allegata;
- non è sottoposta a procedure concorsuali;
- la propria posizione fiscale e contributiva è in regola con le vigenti disposizioni;
- ha rispettato, fin dall'inizio della ricerca, gli obblighi di cui all'art. 36 della Legge 20.5.70, n. 300;
- i propri estremi fiscali sono (*domicilio fiscale, numero di codice fiscale, numero partita IVA*);
- le attività per le quali richiede il contributo rientrano in quelle indicate dal regolamento sopra indicato;
- nell'anno (*anno corrente*) ha beneficiato del contributo di cui trattasi per Lire (*importo dei contributi ricevuti*) OVVERO non ha beneficiato del contributo di cui trattasi;
- non ha ottenuto o richiesto, per le stesse attività, altri contributi o agevolazioni finanziarie a valere su fondi pubblici;
- le attività sono state svolte dal Laboratorio (*denominazione, indirizzo, responsabile*) autorizzato il (*data di pubblicazione della G.U.*) dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- non possiede partecipazioni dirette o indirette nel capitale del Laboratorio superiori al 10%;
- non esistono con il Laboratorio rapporti di natura tecnica, organizzativa e finanziaria tali da configurare l'appartenenza al medesimo gruppo industriale;
- il costo delle attività, al netto di IVA, ammonta a Lire (*importo della/e fattura/e*);
- il periodo di esecuzione della commessa indicato nel rendiconto contabile del Laboratorio è quello di effettiva attuazione delle attività da noi commissionate;
- ha presentato richiesta di iscrizione all'Anagrafe delle Ricerche, come da copia allegata, OVVERO è iscritta all'Anagrafe delle Ricerche con il seguente numero di codice (*numero di codice*);
- il proprio corrispondente bancario è : (*denominazione, indirizzo, coordinate bancarie, n. c/c*).

Per ogni necessità si potrà prendere contatto con (*nominativo, recapito, telefono*)

(*Sede, data*)

Il Legale Rappresentante
(*qualifica - nome - firma*)

Elenco della documentazione allegata in unico esemplare alla richiesta di contributo presentata dalla (*ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa*) ai sensi dell'art. 4 della Legge 17.2.1982, n. 46, a seguito delle attività di ricerca o di servizio commissionate a (*Laboratorio*) e relative a (*titolo/oggetto della commessa*).

1. - Relazione descrittiva del lavoro svolto, a cura del Laboratorio
2. - Esposizione analitica delle spese, a cura del Laboratorio
3. - Nota illustrativa, a cura della Richiedente
4. - Fattura/e quietanzata/e
5. - Certificato CCIAA con vigenza e Statuto vigente
6. - Certificato INPS con iscrizione al ramo di appartenenza
7. - Delibera di conferimento poteri al Legale Rappresentante
8. - Autocertificazione del requisito di PMI
9. - Documenti per ottenere la certificazione "antimafia".

(*Sede, data*)

Il Legale Rappresentante
(*qualifica - nome - firma*)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI

1) <u>Relazione descrittiva del lavoro svolto</u> deve essere redatta dal Laboratorio e deve illustrare : il tipo di commessa (*ricerca di prodotto, processo o servizio; discipline scientifiche interessate; studi e sviluppi effettuati, consulenze acquisite, attività di docenza prestate, prototipi o impianti pilota realizzati*); la aderenza delle attività svolte a quelle finanziabili (*ricerche di carattere applicativo, trasferimento delle applicazioni e delle conoscenze scientifiche, metodologie riguardanti i processi dell'impresa, applicazione di risultati di ricerca già noti*); il contenuto e il livello qualitativo della commessa (*tema ed obiettivi previsti; risultati; grado di originalità e complessità dei risultati con riferimento allo stato dell'arte*); in caso di presenza di attrezzature, anche se facenti parte di "sistemi-prototipo", la documentazione tecnica deve indicare se sono utilizzabili in produzione per consentire la valutazione dell'entità dei recuperi.

2) <u>Esposizione analitica delle spese</u> deve essere redatta dal Laboratorio e si deve articolare nelle seguenti voci di costo : 1) spese di personale dipendente e non dipendente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (*ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca*); 2) costo delle strumentazioni e dei materiali da utilizzare esclusivamente per l'attività di ricerca; 3) costo dei servizi di consulenza da parte di Enti Pubblici di Ricerca, Università, Società di Ricerca, altri Laboratori compresi nell'albo (*queste spese non possono essere ammesse al finanziamento in misura superiore al 10% del costo ritenuto ammissibile*); 4) spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata dell'80% del costo del personale; 5) costi di docenza erogata direttamente dal personale del Laboratorio per l'aggiornamento del personale tecnico del soggetto committente da impegnare nell'utilizzo della nuova tecnologia realizzata.
L'esposizione analitica delle spese, che deve fornire gli elementi per un giudizio di congruità sull'importo fatturato per la commessa, deve essere redatta utilizzando gli schemi di seguito riportati.

3) <u>Nota illustrativa</u> deve essere redatta dalla Richiedente e deve contenere : 1) la descrizione dell'attività aziendale, della struttura produttiva e organizzativa e della posizione sul mercato; 2) le motivazioni che hanno indotto a commissionare la ricerca; 3) la valutazione dei risultati ottenuti e prospettive del loro utilizzo (*costi e tempi di industrializzazione, benefici attesi*).

4) <u>Fattura/e quietanzata/e</u> : inviare la fattura quietanzata (*con l'indicazione "per quietanza", il timbro e la firma del Laboratorio*) in originale o in copia autenticata. Se il pagamento è stato effettuato in più soluzioni , oltre alla fattura relativa al saldo devono essere inviate quelle parziali precedenti ugualmente quietanzate e autenticate.

5) <u>Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A.</u> di competenza della Sede Legale da cui risulti la vigenza della società (*assenza di procedure concorsuali*), gli Organi Sociali e la vigenza dello Statuto - ovvero Patti Sociali - da allegare (*qualora la C.C.I.A.A. non sia in grado di rilasciare lo Statuto vigente questo deve essere fornito in copia che nell'autentica contenga anchel'indicazione che trattasi dello Statuto vigente alla data dell'autenticazione*).

6) <u>Certificato INPS</u> rilasciato dalla sede INPS di competenza con indicazione dell' iscrizione al ramo di appartenenza e del numero dei dipendenti denunciati.

7) <u>Delibera di conferimento dei poteri</u> : inviare copia autentica della delibera che conferisce al Legale Rappresentante i poteri per acquisire il contributo e rilasciare la relativa quietanza.

8) <u>Documenti per "antimafia"</u> : certificato di residenza in bollo per ciascun consigliere ed eventuali direttori tecnici; certificato C.C.I.A.A. in bollo recante la composizione degli Organi Sociali; modulo per la Prefettura di Roma compilato solo per la parte "Denominazione Società" e "Dati delle persone fisiche a carico delle quali è necessaria la certificazione" senza firma nè bolli.

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO CONTABILE

Il rendiconto contabile - con firme in originale - deve essere predisposto dal Laboratorio e va consegnato al committente che lo invia all'IMI insieme alla fattura; qualora l'importo rendicontato e ritenuto congruo fosse diverso da quello fatturato, il contributo sarà commisurato al minore tra l'importo rendicontato e ritenuto congruo e quello fatturato. Potranno essere evidenziati solo i costi e le spese di pertinenza della commessa sostenuti dal Laboratorio nel periodo di esecuzione della commessa stessa: in particolare i costi la cui fattura risulti emessa nel periodo o i costi di personale e di materiali prelevati da magazzino relativi a prestazioni o prelievi effettuate nel periodo medesimo.

Nella compilazione del rendiconto gli importi vanno arrotondati alle migliaia di Lire. L'arrotondamento verrà fatto al migliaio superiore se le ultime tre cifre della spesa superano le 500 Lire, al migliaio inferiore se le ultime tre cifre sono minori o uguagliano le 500 Lire. Per le "attrezzature strumentazioni e materiali" le fatture di importo inferiore alle L. 500.000 vanno conglobate in un'unica registrazione.

L'importo delle fatture estere deve essere convertito in Lire italiane adottando il cambio del giorno di pagamento delle fatture stesse.

Le singole voci di costo comprese nel rendiconto sono definite come segue.

Personale dipendente: comprende il costo del personale dipendente direttamente impegnato nell'attività della commessa (ricerca o docenza), calcolato in base alle ore lavorate e al relativo costo orario determinato dividendo il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti) per 1700 ore di lavoro teoriche all'anno;

Personale non dipendente: comprende il costo del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del Laboratorio. Il costo viene determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura del Laboratorio valorizzate al costo orario previsto nel contratto.

Spese generali: comprendono tutti i costi e le spese sostenute dal Laboratorio per l'esecuzione della commessa e non esposte analiticamente nel rendiconto quali - a puro titolo di esempio - il costo del personale indiretto, le spese per la funzionalità (ambientale, organizzativa ed operativa) ovvero per l'assistenza al personale o per la partecipazione a corsi, congressi, mostre e fiere, i costi generali inerenti ad immobili ed impianti utilizzati dalle strutture di ricerca, nonché alla manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.L'importo delle spese generali viene calcolato forfettariamente nella misura del 80% (ottanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale dipendente e non dipendente.

Attrezzature strumentazioni materiali: comprendono sia il costo di acquisto di attrezzature e materiali (compresi i semilavorati di terzi) utilizzati per la costruzione di prototipi che al termine della commessa vengono ceduti alla PMI committente sia le quote d'uso delle strumentazioni utilizzate dal Laboratorio per l'esecuzione della commessa. Il costo delle attrezzature e dei materiali di nuovo acquisto viene determinato in base alla fattura al netto di IVA più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Le quote d'uso delle strumentazioni vengono determinate sulla base del costo di acquisto, della vita tecnica e del periodo di uso per la commessa. La vita tecnica viene fissata convenzionalmente in 60 mesi a partire dalla data di fattura per i beni materiali e in 36 mesi per il software.

Consulenze ammissibili: comprendono le attività, con contenuto di ricerca, commissionate ad altri Laboratori autorizzati. I relativi costi saranno documentati mediante fattura e saranno calcolati sulla base dell'ammontare delle fatture al netto di IVA.

Il Laboratorio deve conservare - per eventuali controlli - la documentazione relativa ai costi rendicontati, secondo le seguenti indicazioni.

Le attività del **personale dipendente e non dipendente** devono risultare sia dalla ordinata raccolta della documentazione tecnica della commessa, sia dal registro delle presenze nel quale i singoli addetti - sotto la supervisione del responsabile della ricerca - devono indicare e sottoscrivere il numero di ore quotidianamente dedicate alla commessa. Il personale non dipendente deve anche attestare di aver effettuato la prestazione presso

le strutture del contraente. Per il personale dipendente devono essere disponibili i documenti che comprovino l'avvenuto pagamento dei contributi di legge o contrattuali e l'accantonamento degli oneri differiti. Per il personale non dipendente devono essere disponibili le fatture e la dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le **attrezzature strumentazioni e materiali** devono essere disponibili le fatture e la dimostrazione dell'avvenuto pagamento ovvero i buoni di prelievo da magazzino.

Le **consulenze ammissibili** devono essere regolamentate da specifici contratti o lettere di incarico e devono trovare riscontro nella documentazione tecnica sottoscritta dal fornitore della prestazione; inoltre, deve essere disponibile la fattura e la dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le **spese generali** non occorre predisporre alcuna documentazione.

(Laboratorio)	COSTI SOSTENUTI DAL ____________ AL ____________
	PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA COMMISSIONATO DA (committente)
	SUL TEMA: (titolo)
(importi in migliaia di Lire)	

DESCRIZIONE	DETTAGLI IN ALLEGATO	COSTI DELLA COMMESSA
PERSONALE DIPENDENTE	C - 1	
PERSONALE NON DIPENDENTE	C - 2	
SPESE GENERALI (80 % DEL COSTO DEL PERSONALE)	****************	
ATTREZZATURE E MATERIALI PER IL PROTOTIPO	C - 3	
QUOTE D'USO DI STRUMENTAZIONI	C - 4	
CONSULENZE AMMISSIBILI	C - 5	
TOTALE	****************	

I sottoscritti dichiarano che:

- le cifre contenute nel presente rendiconto e dettagliate nei relativi allegati corrispondono ai costi effettivamente sostenuti dal Laboratorio per l'esecuzione della commessa sopra indicata e sono conformi alle risultanze contabili aziendali e ai criteri di rendicontazione emanati dal MURST;
- il Laboratorio non ha rapporti di cointeressenza con la committente, tali da configurare l'appartenenza al medesimo gruppo imprenditoriale;
- il costo del personale non dipendente riguarda esclusivamente le attività svolte presso le strutture del Laboratorio da parte di personale che ha sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Responsabile del progetto ______________________

Il Legale Rappresentante ______________________

(su carta intestata del Laboratorio)

(C-1)

PERSONALE DIPENDENTE	COMMESSA PER SUL TEMA

(importi in migliaia di Lire)

A conferma del proprio impegno per il progetto, ogni addetto appone la propria firma accanto al numero di ore indicate, specificando se ha svolto attività di ricerca (codice R nella colonna R/D) o di docenza (codice D nella colonna R/D).

COGNOME E NOME	R/D	ORE	FIRMA	COSTO
TOTALE				

Il Responsabile del progetto

Il Legale Rappresentante

(su carta intestata del Laboratorio) (C-2)

PERSONALE NON DIPENDENTE	COMMESSA PER SUL TEMA

(importi in migliaia di Lire)

A conferma del proprio impegno per il progetto, ogni addetto appone la propria firma accanto al numero di ore indicate, specificando se ha svolto attività di ricerca (codice R nella colonna R/D) o di docenza (codice D nella colonna R/D).

COGNOME E NOME	R/D	ORE	FIRMA	COSTO
TOTALE				

Il Responsabile del progetto

Il Legale Rappresentante

(su carta intestata del Laboratorio)

(C-3)

ATTREZZATURE E MATERIALI PER IL PROTOTIPO	COMMESSA PER SUL TEMA

(importi in migliaia di Lire)

DESCRIZIONE	FORNITORE	QUANTITA'	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	COSTO
TOTALE					

Il Responsabile del progetto

Il Legale Rappresentante

(su carta intestata del Laboratorio) (C-4)

QUOTE D'USO DI STRUMENTAZIONI	COMMESSA PER SUL TEMA

(importi in migliaia di Lire)

DESCRIZIONE/FORNITORE	NUMERO E DATA FATTURA	COSTO A	MESI D'USO B	VITA TECNICA C	QUOTA D'USO AxB/C
TOTALE					

Il Responsabile del progetto ____________________ Il Legale Rappresentante ____________________

(su carta intestata del Laboratorio)

(C-5)

CONSULENZE AMMISSIBILI	COMMESSA PER SUL TEMA

(importi in migliaia di Lire)

DESCRIZIONE	FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	COSTO
TOTALE				

Il Responsabile del progetto

Il Legale Rappresentante

NOTE PER LA REDAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE PMI

- Il requisito di PMI richiede, fra l'altro, che o il fatturato o lo stato patrimoniale risultino inferiori alle rispettive soglie di 40 MECU e 27 MECU; pertanto, nell'autocertificazione è sufficiente indicarne uno solo che non superi la soglia.

- Ai fini del requisito di PMI un bilancio di esercizio diverso da 12 mesi si considera ufficiale solo se la durata è stata fissata da delibera, regolarmente omologata, dell'assemblea straordinaria; in questo caso il fatturato va riferito a 12 mesi (dividendolo per il numero di mesi dell'esercizio e moltiplicandolo per 12); il numero di dipendenti calcolato in ULA è invece determinato sulla durata effettiva dell'esercizio.

- Ai fini del requisito di PMI si precisa che: per società di investimento pubblica si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29.1.58 n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti Pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; per società a capitale di rischio si intende la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si intendono gli enti e gli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.).

- Lo schema di "autocertificazione per casi particolari" va utilizzato dalle società di recente costituzione che non dispongano ancora del primo conto economico su base annuale e da quelle che, successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, siano state interessate da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, quali acquisizioni, cessioni, affitti di rami di azienda che abbiano rilevante impatto sull'assetto stesso; non rientrano invece nelle modifiche sostanziali di assetto le variazioni della forma giuridica, quelle della compagine sociale e quella di capitale sociale.

Schema generale

Autocertificazione dei requisiti di PMI

Si certifica che la *(ragione sociale dell'impresa richiedente)*, nel seguito denominata richiedente, presenta le dimensioni di piccola media impresaPMI) di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto sussistono i tre requisiti seguenti:

1) **dipendenti** nell'ultimo esercizio approvato (in ULA):
richiedente =
società collegate alla richiedente = ______
totale = < 250

2) **fatturato** riferito a 12 mesi, relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* relativo al bilancio di esercizio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi (in milioni di ECU):
richiedente =
società collegate alla richiedente = ______
totale = < 40 MECU
(o in alternativa)
- **totale dello stato patrimoniale**, relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento **ovvero** *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* relativo al bilancio di esercizio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi (in milioni di ECU):
richiedente =
società collegate alla richiedente = ______
totale = < 27 MECU

3) alla data odierna né il capitale né le azioni con diritto di voto della richiedente sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 (ovvero il capitale è disperso in modo tale che è impossibile determinare da chi è detenuto, tuttavia la richiedente può legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza di cui all'art. 17 del D.M. 8.8.97 n. 954). Da tale valutazione sono escluse le quote azionarie detenute dalle società di investimento pubbliche, dalle società di capitale di rischio e dagli investitori istituzionali, limitatamente alle società e agli investitori che non esercitano alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa.

In merito a quanto sopra, si certifica inoltre che:

- le società collegate alla richiedente (.........., ..., ...) sono tutte e solo le società di cui, alla data odierna, la stessa detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto. Il capitale ed i diritti di voto detenuti indirettamente sono quelli detenuti per il tramite di una o più società di cui la richiedente possiede il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
- il numero dei dipendenti calcolato in ULA è pari al numero dei dipendenti a tempo pieno durante l'ultimo esercizio approvato, avendo conteggiato il lavoro a tempo parziale (del personale con rapporto di lavoro "part time", di quello parzialmente occupato in quanto in cassa integrazione, di quello neoassunto o dimessosi in corso d'esercizio) ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- il fatturato annuo corrisponde ai "ricavi delle vendite e delle prestazioni", di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile **ovvero** *(se il bilancio di esercizio riguarda un arco temporale diverso da 12 mesi)* il fatturato annuo corrisponde ai "ricavi delle vendite e delle prestazioni", di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile, ricalcolati sulla base di 12 mesi dato che l'esercizio dell'ultimo bilancio approvato riguarda un numero di mesi pari a ....;
- il totale dello stato patrimoniale è il totale delle voci dell'"attivo" di cui al codice civile;
- il tasso di conversione Lira/ECU adottato è quello di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 18.9.97 (G.U. n. 229 dell'1.10.97), vigente alla data odierna;
- *(solo per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi)* la durata dell'esercizio, diversa da 12 mesi, è stata fissata mediante delibera, regolarmente omologata, dell'assemblea straordinaria;
- la richiedente non è stata interessata da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale successivamente alla data di chiusura del bilancio sopra indicato.

Si assume infine l'impegno di avvertire tempestivamente l' IMI e di aggiornare le suddette certificazioni nel caso in cui alla data di protocollo IMI della domanda di finanziamento siano intervenuti eventi che rendano obsolete le certificazioni stesse.

il legale rappresentante

(sede, data della domanda di finanziamento) *(firma)*

Schema per i casi particolari

Autocertificazione dei requisiti di PMI

Si certifica che la *(ragione sociale dell'impresa richiedente)*, nel seguito denominata richiedente, presenta le dimensioni di piccola media impresa (PMI) di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto sussistono i requisiti seguenti:

- **dipendenti** alla data odierna (numero):
  richiedente =
  società collegate alla richiedente = ______
  totale = < 250
- **totale dello stato patrimoniale**, alla data odierna (in milioni di ECU):
  richiedente =
  società collegate alla richiedente = ______
  totale = < 27 MECU
- alla data odierna né il capitale né le azioni con diritto di voto della richiedente sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 (ovvero il capitale è disperso in modo tale che è impossibile determinare da chi è detenuto, tuttavia la richiedente può legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza di cui all'art. 17 del D.M. 8.8.97 n. 954). Da tale valutazione sono escluse le quote azionarie detenute dalle società di investimento pubbliche, dalle società di capitale di rischio e dagli investitori istituzionali, limitatamente alle società e agli investitori che non esercitano alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa.

In merito a quanto sopra, si certifica inoltre che:

- le società collegate alla richiedente (.........., ..., ...) sono tutte e solo le società di cui, alla data odierna, la stessa detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto. Il capitale ed i diritti di voto detenuti indirettamente sono quelli detenuti per il tramite di una o più società di cui la richiedente possiede il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
- il totale dello stato patrimoniale è il totale delle voci dell'"attivo" di cui al codice civile;
- il tasso di conversione Lira/ECU adottato è quello indicato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 18.9.97 (G.U. n. 229 dell'1.10.97), per la fattispecie di cui al comma 6 del Decreto stesso, e vigente alla data odierna;
- il requisito di PMI è stato valutato sulla base dei dipendenti e dello stato patrimoniale alla data odierna in quanto la richiedente

CASO DI SOGGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE

è una società di recente costituzione che non dispone ancora di un bilancio con conto economico su base annuale approvato dall'assemblea dei soci ovvero *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi.

CASO DI SOGGETTO INTERESSATO DA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'ASSETTO AZIENDALE

è stata interessata, successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, ovvero *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* successivamente alla data di chiusura del bilancio , riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi, da una modifica sostanziale dell'assetto aziendale consistente in *(descrizione)*.

Si assume infine l'impegno di avvertire tempestivamente l' IMI e di aggiornare le suddette certificazioni nel caso in cui alla data di protocollo IMI della domanda di finanziamento siano intervenuti eventi che rendano obsolete le certificazioni stesse.

(sede, data della domanda di finanziamento)

il legale rappresentante
(firma)

ALLA PREFETTURA DI ROMA

CODICE ENTE : 177
LIVELLO 1 1
LIVELLO 2
LIVELLO 3
LIVELLO 4

AMMINISTRAZIONE O ENTE ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO - S.p.A.
VIA Servizio Incentivi per Ricerca e Sviluppo
TELEFONO Viale dell'Arte 25 - 00144 Roma
PROT. N.

OGGETTO : Richiesta comunicazione ai sensi della Legge 17.1.1994, n. 47 e d.lgs. 8.8.1994, n. 490.

ART. 2 ART. 4
(barrare la casella che interessa)

DENOMINAZIONE SOCIETA' :

TIPO PROVVEDIMENTO :
contributo ex art. 4, Legge 46/82

IMPORTO : fino a L.

ESTREMI DELLA DELIBERA DELL'APPALTO, DELLA CONCESSIONE O DEL TITOLO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBU-TO :

COMPLETE GENERALITA' INTERESSATI (per le Società : amministratori ed eventuali direttori tecnici)
GENERALITA' COMPLETE DEI FAMILIARI CONVIVENTI ANCHE DI FATTO (solo per importi pari o superiori ai limiti stabiliti dall'art. 4 del D.LGS. 8.8.94, n. 490)

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

SEGUE RETRO

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

FIRMA RESPONSABILE DELL'UFFICIO

PREFETTURA DI ROMA

Prot. n.

VISTA la richiesta sopraindicata;
VISTE le risultanze del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento della P.S.;
VISTA la legge 17.1.1994, n. 47 e D.LGS. 8.8.1994, n. 490;

SI COMUNICA

che, alla data odierna, nei confronti della società nonchè delle persone suindicate non sussistono procedimenti nè provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, nè provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5, 5 ter e art. 10 quater comma 2 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modifiche.

Lì,

p. IL PREFETTO

ALLEGATO 2

SCHEMA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE (IN CARTA DA BOLLO) ALL'ALBO DEI LABORATORI DI RICERCA

(Trasmettere a MURST- D.S.P.A.R. Uff. I, Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma)

La ____

(ragione sociale, forma giuridica, sede legale, CAP, data e numero di iscrizione alla CCIAA e alla cancelleria del Tribunale, oggetto sociale)

in possesso di conoscenze utili al miglioramento dei processi e dei prodotti e interessata ad assumere iniziative per favorire il trasferimento delle proprie conoscenze tecnologiche alle piccole e medie imprese industriali e/o artigiane nonché del settore agro-industriale e disponibile ad eventuali iniziative coordinate dal MURST

CHIEDE

l'iscrizione del proprio laboratorio/i di ricerca ____________________(indicare denominazione/i) sito in ____________________ (sede operativa del laboratorio) nell'Albo dei laboratori di ricerca previsto dall'art. 4 della legge 46/82, ed allega, secondo la modulistica approvata dal Comitato Tecnico Scientifico, le notizie utili ai fini della valutazione, della cui veridicità è responsabile, consapevole delle conseguenze di carattere penale in caso di difformità dal vero.

Chiede, inoltre, che come settori di specializzazione siano indicati nell'albo quelli appartenenti alle seguenti classificazioni ISTAT (non più di tre):

(codice) *_______ (descrizione)______________________________,

(codice) *_______ (descrizione)______________________________,

(codice) *_______ (descrizione)______________________________,

* Indicare minimo due cifre relative al codice.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ELENCO ALLEGATI

(in carta semplice intestata sottoscritta dal legale rappresentante)

A. Notizie di carattere generale del laboratorio

B. Dotazioni del laboratorio

C. Risorse disponibili del laboratorio

D. Certificazione del sistema di qualità

E. Esperienze significative

F. Scheda sintetica

ELENCO DOCUMENTI

(in originale o in copia firmata per autentica dal legale rappresentante)

1) Breve curriculum vitae del responsabile del laboratorio.

2) Certificato C.C.I.A.A. integrale.

3) Mod. 86 INPS dove risulti il numero complessivo dei dipendenti e Mod. DM10 con timbro e firma del legale rappresentante.

4) Bilancio dell'ultimo esercizio, completo di situazione patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione degli amministratori e relazione del Collegio Sindacale, se presente.

5) Dichiarazione del legale rappresentante con la quale si evidenzia, per gli ultimi tre esercizi, la quota, in valore assoluto o in percentuale del fatturato complessivo, relativa alla attività di ricerca dei laboratori.

6) Copia dei contratti con i consulenti che hanno collaborato nelle attività di ricerca negli ultimi 12 mesi.

7) Riconoscimenti o autorizzazioni pubbliche allo svolgimento di specifiche attività di laboratorio, in particolare quelle della certificazione del sistema qualità e delle relative domande in corso di esame.

(Sede e data) Il Legale Rappresentante

ALLEGATO *A*

(A1, A2...se il richiedente possiede più laboratori di ricerca deve compilare una scheda per laboratorio)

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE DEL LABORATORIO DI RICERCA ____________________

RAGIONE SOCIALE DEL RICHIEDENTE ______________________________

SEDE AMMINISTRATIVA DEL RICHIEDENTE __________________________
(indicare solo se diversa da sede legale del richiedente)

SEDE LABORATORIO (indicare se diversa da sede legale del richiedente; se i laboratori sono più di uno compilare una scheda "notizie di carattere generale" per ogni laboratorio)

____

LEGALE RAPPRESENTANTE: Nome ______________________________
Titolo di studio _________________________

RESPONSABILE LABORATORIO: Nome ______________________________
Titolo di studio _________________________

UFFICIO PER IL PRIMO CONTATTO: Nome ______________________________
DEL LABORATORIO Telefono____________ Fax______________
e.mail _________Sito internet _____________

DATA DI INIZIO DELL'EFFETTIVA ATTIVITA' DEL LABORATORIO _________

ALLEGATO B

DOTAZIONI DEL LABORATORIO

1) Descrizione delle singole apparecchiature scientifiche più significative (indicare la classificazione ISTAT del settore di specializzazione nell'ambito del quale sono utilizzate le apparecchiature) :

____

–

____

–

____

–

____

–

2) Strutture del laboratorio: sintetica descrizione degli immobili e della superficie sviluppata.____

____

–

3) Valore corrente degli investimenti per il laboratorio:

terreni e fabbricati ____________________

impianti e macchinario ____________________

attrezzature industriali e commerciali ____________________

ALLEGATO C

RISORSE DISPONIBILI
LAVORATORI DIPENDENTI

Numero ____ dipendenti con contratto di lavoro subordinato occupati **nell'impresa** durante l'ultimo esercizio approvato (anno) espresso in ULA[1] .

Al__________ (indicare una data recente) n. ___________ persone sono occupate nel **laboratorio** con qualifica di:

1) Ricercatori :

titolo di studio	*	numero totali	di cui a tempo pieno	di cui a tempo parziale
________________	___	___	___	___
________________	___	___	___	___
________________	___	___	___	___
________________	___	___	___	___

2) Tecnici di laboratorio:

titolo di studio	*	numero totali	di cui a tempo pieno	di cui a tempo parziale
________________	___	___	___	___
________________	___	___	___	___
________________	___	___	___	___
________________	___	___	___	___

3) Addetti ad altre mansioni

numero totali	di cui a tempo pieno	di cui a tempo parziale
___	___	___
___	___	___

* indicare con "CFL" in righe separate il personale assunto con contratto formazione lavoro che, ai sensi dell'art. 3 comma 15 della Legge n. 863 del 19.12.84 e successive integrazioni e modificazioni, gode delle agevolazioni contributive previste per attività di ricerca.

(1) il numero di dipendenti calcolato in ULA è pari al numero dei dipendenti a tempo pieno durante l'ultimo esercizio approvato, avendo conteggiato il lavoro a tempo parziale (del personale con rapporto di lavoro "part time", di quello parzialmente occupato in quanto in cassa integrazione, di quello neoassunto o dimessosi in corso d'esercizio) ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

LAVORATORI NON DIPENDENTI DEL LABORATORIO

1) Personale non dipendente: liberi professionisti, esperti, ecc. per collaborazioni prestate in attività di ricerca:

titolo di studio	numero
______________	________
______________	________

2) Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa:

titolo di studio	numero
______________	________
______________	________

3) Borsisti non inseriti in programmi di formazione:

titolo di studio	numero
______________	________
______________	________

ALLEGATO *D*

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA'

Il Laboratorio ha la certificazione del sistema qualità?
(si/no) _________

Se si: allegare copia conforme certificato

Il laboratorio ha presentato la domanda per la certificazione del sistema qualità?
(si/no) __________

Se si: allegare copia domanda di certificazione

ALLEGATO *E*

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
(con particolare riferimento agli ultimi tre anni)

1) Brevi cenni delle principali vicende aziendali e ramo d'attività.

2) Settori nei quali il laboratorio svolge le ricerche.

3) Dimensioni e caratteristiche del mercato (nazionale, internazionale, pubblico, privato), nei suoi aspetti fattuali e potenziali, che costituiscono il referente per l'attività di ricerca del laboratorio.

4) Esperienze di commesse di ricerca svolte per grandi imprese.

5) Esperienze di commesse di ricerca svolte per piccole e medie imprese.

6) Ricerche finanziate da pubbliche amministrazioni.
(quali ad es.: Progetti finalizzati CNR, EUREKA, Programmi ricerca CEE, Ricerche finanziate dal Fondo Speciale per la Ricerca Applicata ai sensi della legge 46/82, Ricerche finanziate ai sensi della legge 488/82, Servizi alle imprese di cui alla legge 64/86).

7) Collaborazioni con altri soggetti, in particolare con Università, Enti di Ricerca, ENEA, ASI, ecc.

8) Altre ricerche svolte non comprese nei precedenti punti 4, 5, 6 e 7.

9) Brevetti, indicando anche l'eventuale loro applicazione industriale.

10) Pubblicazioni nell'ultimo triennio (n. ____ su riviste nazionali e n._____ su riviste internazionali).

11) Attività di promozione scientifica, indicando i settori e i risultati conseguiti.

12) Altre informazioni utili.

ALLEGATO F

SCHEDA SINTETICA

(nella quale devono essere riportati, nell'apposito spazio, i dati aziendali e del laboratorio più significativi desunti dalla documentazione integrale allegata)

	RICHIEDENTE - Ragione sociale - forma giuridica: *Sede legale:* *Data iscrizione CCIAA* *Legale rappresentante (generalità e titolo di studio)* *LABORATORIO (denominazione - solo se diversa da quella del richiedente)* *Sede laboratorio:* *Responsabile del laboratorio (generalità e titolo di studio)* *Data inizio attività del laboratorio:*
SETTORI DI RICERCA *(Codici ISTAT)* *CERTIFICAZIONE DI QUALITA'*	
ATTREZZATURE SIGNIFICATIVE	Valore totale delle attrezzature Lit.

LAVORATORI SUBORDINATI DEL LABORATORIO *Totale n.* *(su totale dipendenti del richiedente n.)* *LAVORATORI NON SUBORDINATI*	***Qualifica*** 1. Ricercatori (titolo di studio) 2. Tecnici di lab. (titolo di studio) 3. Addetti ad altre mansioni Totale n.	***Tempo pieno***	***Tempo parziale***
FATTURATO ATTIVITA' RICERCA			
RAMO DI ATTIVITA'			
DATI DI BILANCIO	Valore delle immobilizzazioni: Valore della produzione:		
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEL MERCATO			
ESPERIENZE CON GRANDI INDUSTRIE			
ESPERIENZE CON PMI			
RICERCHE FINANZIATE DA P.A.			

COLLABORAZIONI CON ENTI SCIENTIF.	
BREVETTI	
PUBBLICAZIONI	
ATTIVITA' DI PROMOZIONE	

ALLEGATO 3

GRIGLIA PER L'ISCRIZIONE DEI LABORATORI NELL'ALBO EX ART. 4 LEGGE 46/82

Criteri da seguire per l'inserimento nell'albo

I laboratori da inserire nell'albo debbono essere "altamente qualificati" (2° comma, art. 4 della legge 46/82) e pertanto i criteri di selezione dovranno essere rigorosi.

Facendo riferimento allo schema di domanda (vedi All. 2), potranno essere inseriti nell'albo quei laboratori che abbiano i seguenti requisiti (si riporta tra parentesi dove possono essere reperite le informazioni):

- il laboratorio è effettivamente operativo da almeno tre anni (All. 2/A);
- il laboratorio dispone di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda nonché di una struttura adeguata alla sua attività (articolazione e superficie degli immobili, attrezzature, ecc.) secondo gli standard correnti (All. 2/B);
- il laboratorio dispone, come personale dipendente o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di almeno 5 ricercatori a tempo pieno (o un equivalente part time) (All. 2/ C);
- il laboratorio ha conseguito una certificazione del sistema qualità (All.2/ D); questa regola vale per i laboratori pubblici o privati che presenteranno domanda a partire dal 1° luglio 2000; tutti i laboratori già inseriti nell'albo, o che risulteranno inseriti entro il 30 giugno 2000, dovranno adempiere a questo requisito entro il 31 dicembre 2001. In caso contrario saranno cancellati dall'albo;
- il laboratorio deve aver svolto nell'ultimo triennio, un volume di attività che sia valutato positivamente per quantità e qualità, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti (All. 2/E).

Sono inseriti nell'albo, su loro richiesta e allegando la documentazione relativa alle attrezzature possedute ed al personale dedicato, le Università e i laboratori degli enti pubblici di ricerca, i laboratori di ricerca dipendenti dai ministeri, dall'ENEA e dall'ASI; i laboratori sopraindicati dovranno, inoltre, rispettare quanto sopra stabilito per la certificazione del sistema qualità.

Un laboratorio inserito nell'albo può svolgere attività nell'ambito dell'art. 4 della legge 46/82 anche in settori appartenenti a classificazioni ISTAT diverse da quelle indicate dal laboratorio stesso.

Un laboratorio, anche se possiede tutti i requisiti sopra indicati, può non essere inserito nell'albo con delibera motivata del CTS.

Permanenza nell'albo

Tutti i laboratori inseriti nell'albo debbono inviare una volta l'anno un certificato di vigenza rilasciato in data recente e confermare che i dati trasmessi con la domanda sono sostanzialmente inalterati, ovvero comunicare le variazioni intervenute.

In caso di variazioni sostanziali la permanenza del laboratorio nell'albo dovrà, essere valutata con gli stessi criteri di un inserimento *ex novo*.

Il MURST può disporre l'esecuzione di visite di controllo presso i laboratori. La scelta dei laboratori da visitare potrà essere fatta sia per campionamento casuale, sia a seguito di precise motivazioni, quali, ad es., un elevato numero di commesse sviluppate da un laboratorio in un periodo relativamente breve ovvero carenze presenti nella/e relazione/i descrittiva/e del lavoro svolto dal laboratorio.

Norma transitoria per i laboratori già inseriti nell'albo

Il MURST informerà tutti i laboratori già inseriti nell'albo che entro il 1 luglio 2000 debbono indicare le classificazioni ISTAT per i settori (al massimo 3) corrispondenti alla loro specializzazione e il punto di primo contatto (telefono, fax, e-mail, etc.) dell'ufficio a cui possono rivolgersi le PMI.

Inoltre, i laboratori entro il termine del 31/12/2001 devono comunicare di aver conseguito la certificazione del sistema qualità.

Il mancato invio di tali informazioni, così come la mancanza della certificazione del sistema qualità come sopra indicato comporterà la cancellazione del laboratorio dall'albo.

Procedure per l'inserimento e la cancellazione dei laboratori nell'albo

- L'inserimento dei laboratori nell'albo è autorizzato dal MURST, su proposta del CTS, seguendo la procedura indicata dal 2° comma dell'art. 4 della legge 46/82.

- La gestione dell'albo è affidata agli Uffici del MURST (di seguito indicati come Uffici) che provvedono a:
  - pubblicare periodicamente i nuovi inserimenti
  - dare pubblicità all'elenco completo di tutti i laboratori inseriti nell'albo annualmente;
  - aggiornare la ragione sociale dei laboratori quando dalla comunicazione ricevuta appare che tale variazione non modifica il giudizio sulla capacità tecnica dei laboratori stessi (ad es.: spostamento della sede legale, cambiamento ufficio primo contatto, cambio della ragione sociale per fusione, per incorporazione o altra simile ragione);
  - cancellare dall'albo i laboratori pubblici e privati;
    - # che non inviano alle scadenze prefissate, anche dopo un sollecito che fissa un termine perentorio di 60 giorni, gli aggiornamenti prescritti per la permanenza nell'albo;
    - # che non abbiano svolto per 36 mesi consecutivi di permanenza nell'albo attività che ha dato luogo a finanziamenti ai sensi dell'art. 4 della legge 46/82; tale modifica verrà effettuata dall'inizio del 2001;
    - # che abbiano cessato di esistere per fallimento, scioglimento, liquidazione o altro.
    - # che abbiano espresso la volontà di essere cancellati dall'albo.

- Un laboratorio è cancellato dall'albo, su proposta degli Uffici e su parere conforme del CTS, in ogni circostanza che faccia ritenere il laboratorio non più idoneo ad essere iscritto all'albo, anche a seguito di visite ispettive.

Indicazioni contenute nell'albo

I laboratori inseriti nell'albo saranno raggruppati per regioni e identificati con i seguenti dati:

- ragione sociale
- indirizzo e recapito
- settori, secondo le classificazioni ISTAT, nei quali i laboratori sono particolarmente esperti
- punto di primo contatto (telefono, fax, e.mail, sito internet).

99A10674

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 dicembre 1999

Dollaro USA	1,0021
Yen giapponese	103,70
Dracma greca	330,15
Corona danese	7,4414
Corona svedese	8,6085
Sterlina	0,62410
Corona norvegese	8,1050
Corona ceca	35,843
Lira cipriota	0,57667
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,55
Zloty polacco	4,2275
Tallero sloveno	198,7117
Franco svizzero	1,6001
Dollaro canadese	1,4867
Dollaro australiano	1,5779
Dollaro neozelandese	2,0310
Rand sudafricano	6,1464

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10765

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'uso di etichette per l'esportazione dell'acqua minerale «Sole» di Nuvolento

Con decreto dirigenziale 29 novembre 1999, n. 3222, sono state autorizzate etichette destinate all'esportazione negli Stati Uniti dell'acqua minerale naturale «Sole» di Nuvolento (Brescia).

99A10698

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di La Maddalena

Con decreto interministeriale n. 1021 in data 19 novembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa marina - a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato ex poligono di tiro «La Ricciolina», sito nel comune di La Maddalena e riportato nel comune censuario medesimo, alla partita 900, foglio n. 13, particella n. 221, per una superficie totale di Ha 12.69.75.

99A10675

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del mandato del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1999 è stato prorogato alla data del 30 novembre 2000 il mandato del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa IPAS.

99A10668

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Agneau du Limousin» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C del 6 novembre 1999 la domanda di registrazione per la IGP «Agneau du Limousin».

Conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'art. 7 del predetto regolamento, si comunica che la domanda è depositata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex Div. VI - Ufficio tutele delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità dei prodotti agroalimentari e della politica di qualità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, a disposizione di tutti gli operatori interessati, i quali potranno prendere visione e trarne copia, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche, e formulare eventuali osservazioni.

99A10696

Proposta di riconoscimento della attestazione di specificità del «Gallo Ruspante»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della attestazione di specificità «Gallo Ruspante» ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2082/1992, presentata dal Consorzio Produttori Carni Avicunicole Pregiate con sede in Castelfranco (Ancona); esprime parere favorevole sulla predetta domanda e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali ex divisione VI - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità dei prodotti agroalimentari e della politica di qualità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dei soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta domanda, con le previste modalità, al competente organismo comunitario.

I predetti soggetti potranno presentare, nei modi e nei termini sopra indicati, istanze intese a conoscere ed eventualmente trarre copia del programma di controllo della specificità, del quale è stata fornita una descrizione sintetica nell'art. 10 della proposta di cui sopra.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«GALLO RUSPANTE»

Art. 1.

L'attestazione di specificità «Gallo Ruspante», con la dicitura esclusivamente in lingua italiana, designa i soggetti della specie «Gallus domesticus» di sesso maschile conformi alle caratteristiche ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I pulcini utilizzati per la produzione di «Gallo Ruspante» derivano da razze selezionate per la produzione di uova da consumo, appartenenti a linee genetiche leggere a crescita lenta di certificata provenienza, sessuati alla schiusa ed immessi entro quarantotto ore negli allevamenti.

Art. 3.

Gli allevamenti estensivi al coperto devono possedere le seguenti caratteristiche:

dimensioni massime 1.500 mq. per unità e l'intero allevamento non può superare 3.000 mq. totali;

areazione e illuminazione naturale dell'impianto;

carico massimo previsto per mq, a fine ciclo produttivo, 12 capi e comunque non superiore ai kg 25;

lettiera di truciolo di legno e/o paglia trinciata.

Art. 4.

Il ciclo di allevamento ha una durata minima di cento giorni e comunque deve garantire, per ogni soggetto, il raggiungimento della maturità sessuale e la rigidità della punta dello sterno (ossificata).

Art. 5.

La razione alimentare somministrata per la maggior parte del periodo di ingrasso è composta da almeno il 65% di cereali di cui non più del 15% di sottoprodotti. La razione alimentare può contenere esclusivamente materie prime scelte dal seguente elenco:

mais;

glutine di mais;

sorgo;

frumento tenero e duro;

farine di estrazione di soia;

crusca, cruschello e farinaccio;

grassi di origine animale e vegetale;

farine provenienti da animali terrestri.

Art. 6.

A maturità il «Gallo Ruspante» presenta le seguenti caratteristiche:

ORGANOLETTICHE.

Aspetto:

punta dello sterno ossificata;

cute di colore giallo;

lunghezza dalla base di impianto della lamina della cresta di cm. 3 - 5;

diametro medio dei bargigli di cm 2, 5 - 4,

plica auricolare bene sviluppata;

margine del meato acustico esterno spesso e rilevato;

carena affilata e profonda conseguente allo sviluppo longilineo della muscolatura pettorale;

porzione centrale della carena a forma triangoloide di colorito bianco e molto sottile;

follicoli delle penne ben evidenti e stipati tra loro, specie nelle seguenti regioni anatomiche: lati della carena (regione caudo - laterale del collo sino alla regione del ginocchio), regione cranio latero-ventrale del petto, regione dell'ala, regione lombo sacrale;

ghiandola dell'uropigio rilevata e discretamente consistente;

squame dell'articolazione tibio-tarso-metatarsica molto sviluppate in posizioni non sovrapposte.

Consistenza della carne:

tessuto connettivo - adiposo sottocutaneo molto sottile e scarsamente evidente - muscolo pettorale e della coscia sostenuto e compatto.

CHIMICHE

biochimiche- nutrizionali.

Determinazioni su cento grammi di parte edibile compresa la pelle:

umidità inferiore all'80%;

proteine 18% ± 2%;

grassi inferiori al 5,5 %.

Art. 7.

L'immissione al consumo del «Gallo Ruspante» avviene esclusivamente ad animale macellato, eviscerato o parzialmente eviscerato, esclusivamente con testa e zampe, raffreddato ad aria, in stabilimenti autorizzati e seguendo procedure atte alla identificazione degli ani-

mali. A tal fine la macellazione deve essere effettuata separatamente o in linee di produzione specifiche o in giorni precedentemente stabiliti; è inoltre obbligatoria la tenuta di due registri:

a) un registro di allevamento, recante i dati identificativi del produttore, la data di immissione, il numero dei capi immessi e la relativa provenienza, il numero dei capi inviati alla macellazione, l'età degli animali e la relativa data di spedizione.

b) un registro di macellazione, recante i dati identificativi del macello, i dati identificativi del produttore, la data di arrivo e il numero dei capi inviati alla macellazione, la data di macellazione, il totale dei capi macellati, il numero dei capi conformi e commercializzati, il nome dell'acquirente, la seriazione progressiva dei capi commercializzati.

Art. 8.

Il prodotto designato dall'attestazione di specificità «Gallo Ruspante» è immesso al consumo confezionato singolarmente in imballaggi chiusi con film termosaldato oppure in confezioni multiple comunque protette. Il peso minimo del singolo prodotto deve rispettare i seguenti parametri:

eviscerato senza frattaglie maggiore/uguale kg 1,35;

parzialmente eviscerato maggiore/uguale kg 1,40.

Ciascun prodotto deve essere munito di un apposito contrassegno recante il simbolo visivo riportato in allegato al presente disciplinare, utilizzando i seguenti riferimenti colorimetrici:

1) parte superiore del gallo: rosso composto da 100% di Worm Red U;

2) parte inferiore del gallo: verde composto da 18,5% giallo, 80% verde e 1,5% nero;

3) parte centrale del gallo: bianco, recante la dicitura GALLO RUSPANTE in nero;

4) la linea del cerchio che racchiude il gallo in nero;

5) sfondo del cerchio in bianco.

Il contrassegno di cui trattasi è parte integrante delle norme di designazione che ne prevedono l'utilizzo esclusivamente con la dicitura «Gallo Ruspante» segnita dalla menzione «Specialità Tradizionale Garantita» e/o dal simbolo comunitario di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 2515/94, dall'indicazione dell'organismo di controllo nonché da tutte le diciture previste dalla vigente normativa. Nel contrassegno figura, altresì, una numerazione progressiva atta all'individuazione del singolo capo, della relativa età di macellazione e del lotto di provenienza; può inoltre figurare il marchio privato dell'impresa commercializzante.

Art. 9.

Il prodotto va conservato ad una temperatura compresa tra 0° e + 4°. La temperatura di conservazione va indicata in etichetta così come la raccomandazione «da consumarsi cotto» e la datà di scadenza espressa con la dizione «da consumarsi entro ....» completata da giorno e mese.

Art. 10.

Il controllo sul corretto utilizzo del contrassegno contenente la menzione «Gallo Ruspante» e delegato ad un organismo designato ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del regolamento CEE 2082/92. Un ispettore dell'organismo di controllo visita annualmente gli stabilimenti del produttore e del trasformatore per verificare il disciplinare di cui sopra. Ulteriori ispezioni vengono effettuate occasionalmente.

Il programma di controllo relativo alla conformità al disciplinare di produzione e alla rintracciabilità del prodotto, la cui versione integrale è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex divisione VI - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche ed attestazioni di specificità dei prodotti agroalimentari e della politica di qualità, si articola nelle seguenti operazioni di verifica:

provenienza linee genetiche;

vitalità, pezzatura e requisiti microbiologici del pulcino;

disposizioni generali e tecniche di allevamento;

alimentazione;

rilascio conformità;

rimozione della non conformità.

ALLEGATO

99A10697

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Approvazione del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate (art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226). (Deliberazione n. 14/99 del 26 ottobre 1999).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis);

Delibera:

Art. 1.

In conformità con quanto prescritto dall'«Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180» e con il metodo ed i criteri assunti dal comitato tecnico è approvato il «Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato» nel bacino di rilievo nazionale del fiume Po, allegato alla presente deliberazione come parte integrante.

Il piano è costituito dai seguenti elaborati:

1) atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia;

2) programma degli interventi urgenti;

3) norme di attuazione e misure di salvaguardia;

4) relazione generale e relativi allegati.

Art. 2.

Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6-*bis,* della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data in cui i comuni ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6 del titolo II delle norme di attuazione del PS 267.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosità rilevata.

Art. 3.

Le aree dei corsi d'acqua Arno, Rile, Tenore e Olona, classificate come fasce fluviali *A* e *B* delimitate da apposito segno grafico nelle tavole in scala 1:10.000 del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico, adottato con deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, sono sottoposte, alle prescrizioni contenute negli articoli 29, comma 2, lettere *a)* e *b);* 30, comma 2; 32, commi 3 e 4; 38 e 39 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 di cui alle norme di attuazione del medesimo progetto di piano stralcio.

Nei territori della fascia *C* dei medesimi corsi d'acqua, delimitati con segno grafico indicato come «limite di progetto tra la fascia *B* e la fascia *C*» nelle suddette tavole grafiche, le amministrazioni comunali competenti sono tenute a valutare, d'intesa con l'Autorità di bacino le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, così come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, tali misure di salvaguardia restano valide fino alla data di entrata in vigore del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Art. 4.

Le regioni provvederanno a dare immediata comunicazione ai comuni dell'avvenuta approvazione del piano straordinario, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi. I comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, alla pubblicazione della stessa, delle norme di attuazione e della cartografia relativa alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato interessanti il loro territorio all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e a trasmettere alle regioni la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 5.

Il piano straordinario, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 226/1999, sarà integrato a seguito dell'individuazione e dell'accertamento di ulteriori eventuali aree a rischio molto elevato sia nell'ambito delle attività di approfondimento condotte dall'Autorità di bacino, dalle regioni e dal magistrato per il Po, sia nell'ambito del procedimento di osservazione al progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

Art. 6.

Nei territori della fascia *C*, delimitati con segno grafico indicato come «limite di progetto tra la fascia *B* e la fascia *C*» del primo piano stralcio delle fasce fluviali approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, individuati e perimetrati ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, così come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, il segretario generale è delegato ad accertare l'esecuzione delle opere previste dal programma di interventi urgenti e a provvedere, sentito il comitato tecnico, all'aggiornamento delle perimetrazioni, informandone il comitato istituzionale nella prima seduta utile.

Il Presidente: MICHELI

Il segretario generale: PASSINO

ALLEGATO

NORME DI ATTUAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA

Parte I

NATURA, CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO STRAORDINARIO

Art. 1.

Finalità generali

1. Il piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267 o piano, è redatto e approvato ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Il PS 267 contiene l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale ed, in particolare, è diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto.

Art. 2.

Elaborati del piano

1. Il PS 267 è costituito dai seguenti elaborati:

1) atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia;

2) programma degli interventi urgenti;

3) norme di attuazione e misure di salvaguardia;

4) relazione generale e relativi allegati.

Art. 3.

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po, come da delimitazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 19 ottobre 1998, ivi comprendendo anche i comuni di Alto, Caprauna, Garessio, Livigno, Piuro e Valdidentro, esterni parzialmente o totalmente al bacino.

Parte II

MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 4.

Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4)

1. Ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, il PS 267 individua, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, le aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della conoscenza, acquisita dall'Autorità di bacino al

momento dell'adozione del presente atto, mediante l'istruttoria compiuta e le risultanze acquisite attraverso le indicazioni delle regioni, degli enti locali e del magistrato per il Po, dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse comprendono sia i territori ove esistono i fenomeni di dissesto sia quelli eventualmente interessati dall'evoluzione dei fenomeni medesimi.

3. Sulle aree di cui al comma precedente sono adottate misure di salvaguardia ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, con finalità di tutela della pubblica incolumità e di non aumento del danno potenziale; tali misure costituiscono strumento di intervento straordinario, in attesa che le condizioni definitive di assetto del territorio nelle stesse aree, adeguate a condizioni di rischio socialmente compatibili, siano conseguite tramite l'attuazione delle linee di intervento individuate nella pianificazione ordinaria rappresentata dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico, denominato anche PAI.

4. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato individuate sono perimetrate secondo i seguenti criteri di zonizzazione, come descritti in dettaglio nell'elaborato 4 «Relazione generale». Per i fenomeni di instabilità in ambiente collinare e montano (costituiti da frane, dissesti di carattere torrentizio, trasporto di massa sui conoidi, valanghe) le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono suddivise in due zone con le seguenti caratteristiche:

zona 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso;

zona 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.

Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone:

zona B-Pr in corrispondenza della fascia B di progetto dei corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali nel piano stralcio delle fasce fluviali e nel PAI: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;

zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.

5. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono rappresentate nell'elaborato 1 «Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia» costituente parte integrante del PS 267.

6. Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, e della legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato contenute nell'elaborato 1 «Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sottoposte a misure di salvaguardia», rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente testo.

Art. 5.

Misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano

1. Nella porzione contrassegnata come *zona 1* delle aree di cui all'elaborato 1 del piano, sono esclusivamente consentiti:

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere *a), b), c)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari nel rispetto delle norme di legge;

le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;

gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;

gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente.

2. Per gli edifici ricadenti nella *zona 1* già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità. Nel caso di edifici e di manufatti vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, si deve dare comunicazione preventiva alle soprintendenze interessate per le valutazioni tecniche di competenza.

3. Nella porzione contrassegnata come *zona 2* delle aree di cui all'elaborato 1 del piano sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui ai precedenti commi:

gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;

gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

Art. 6.

Misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di fondovalle e di pianura.

1. Nelle aree perimetrate come *zona I* nell'elaborato 1 del piano, esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti:

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere *a), b), c)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;

gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;

la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente;

gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;

gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente.

2. Nelle aree perimetrate come *zona B-Pr* nell'elaborato 1 del piano, esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma:

le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume,

interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;

gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;

gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

3. Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si intende quello di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

4. Nelle aree perimetrate come *zona I* e *zona B-Pr* nell'elaborato 1 del piano, interne ai centri edificati, si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l'amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'Autorità di bacino, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

5. La perimetrazione delle aree indicate come *zona I* e *zona B-Pr* viene rivista in seguito alla realizzazione degli interventi previsti.

Art. 7.

Misure di tutela per i complessi ricettivi all'aperto

1. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, i comuni sono tenuti a procedere a una verifica della compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica l'amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

Art. 8.

Misure di tutela per le infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto elevato

1. Gli enti proprietari delle opere viarie nei tratti in corrispondenza delle situazioni a rischio molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell'allegato 4 alla relazione generale, procedono, entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente piano, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente.

2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, gli stessi enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono:

le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;

le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui al comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;

le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;

le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.

Tale elenco può essere integrato ed aggiornato, su proposta delle regioni territorialmente competenti interessate o dagli enti, con la medesima procedura di approvazione del presente piano.

Art. 9.

Aggiornamento del piano e durata delle misure di salvaguardia

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni di cui ai precedenti articoli restano in vigore fino alla data di approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 9, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 226.

2. Il presente piano può essere integrato e modificato, con le stesse modalità di cui al citato comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998, anche in relazione ad approfondimenti su ulteriori situazioni a rischio, all'evoluzione dei fenomeni ed all'efficacia degli interventi realizzati.

Parte III

NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 10.

Attuazione del programma degli interventi

1. Gli obiettivi e le finalità del Piano, diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto, sono attuati tramite la realizzazione degli interventi non strutturali e strutturali del programma di cui all'elaborato 2.

2. Il programma costituisce la parte prioritaria della programmazione complessiva di bacino, che tiene conto dei programmi già in essere e del PAI.

99A10676

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

Adozione delle misure di salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio idraulico e di frana molto elevato individuate e perimetrate nel «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino del fiume Serchio». Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, e decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, articoli 1 e 2. (Deliberazione n. 89 del 27 ottobre 1999).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis);

Delibera:

Art. 1.

Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* della legge n. 267/1998, come inserito dall'art. 9 della legge n. 226/1999, ed in applicazione della legge n. 183/1989, art. 17, comma 3, lettera *d),* e comma 6-*bis,* come aggiunto dall'art. 12 della legge n. 493/1993, in connessione ed integrazione con il «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni

a rischio idrogeologico più alto nel bacino del fiume Serchio» approvato dal Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Serchio con delibera n. 88, sono adottate le misure di salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio idrogeologico molto elevato, come individuate e perimetrate nella cartografia di cui agli allegati n. 1 e 2, secondo il testo di cui agli articoli seguenti.

Le misure di salvaguardia si applicano quindi alle aree del bacino idrografico del fiume Serchio ubicate nei territori delle province di Lucca, Pisa e Pistoia nei seguenti comuni:

Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Anteminelli, Fabbriche di Vallico, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Viareggio, Villa Collemandina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Cutigliano, Piteglio, San Marcello Pistoiese.

Art. 2.

Misure di salvaguardia per le aree a rischio idraulico molto elevato (R.I.4)

1. Ai sensi del decreto-legge n. 180/1998, convertito dalla legge n. 267/1998 e come modificato dalla legge n. 226/1999, all'interno delle aree individuate e perimetrate nella allegata cartografia con la sigla P.I.4 («pericolosità idraulica molto elevata») sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia sia gli insediamenti compatti e le infrastrutture di maggior rilievo, ricadenti nelle aree esplicitamente indicate con la sigla R.I.4 («rischio idraulico molto elevato»), sia gli altri insediamenti, gli edifici sparsi, le infrastrutture esistenti, nonché le zone omogenee *B, C, D* e la zona *F* limitatamente alle attrezzature generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/1968 ovvero le zone ad esse assimilabili riferite agli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti misure di salvaguardia che sono da considerarsi comunque come aree R.I.4, anche se non evidenziate con specifico perimetro in cartografia.

2. Nelle aree R.I.4 di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

3. All'interno delle aree R.I.4 sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di trasformazione morfologica:

3*a)* gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni;

3*b)* gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera *d)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico urbanistico;

3*c)* gli interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, né cambiamenti di destinazione d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico;

3*d)* gli interventi di adeguamento o ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;

3*e)* gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;

3*f)* gli interventi di manutenzione, di ampliamento, di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

3*g)* gli interventi previsti dallo strumento urbanistico vigente nelle zone omogenee *A* urbanizzate, *B, C, D* e la zona *F* limitatamente alle attività generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/1968 ovvero le zone ad esse assimilabili, nonché le infrastrutture per i quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica sulla base di studi idrologici e idraulici, già approvati dal comune prima dell'entrata in vigore delle presenti salvaguardie, per il territorio toscano ai sensi degli articoli 6 e 7 della delibera del consiglio regionale della Toscana 230/94 sul rischio idraulico, fermo restando che non potrà essere comunque rilasciata certificazione di abitabilità e di agibilità fino al completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

4. Per gli interventi di cui alla lettera *f)* è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di bacino.

5. Le concessione edilizie, le autorizzazioni edilizie e le approvazioni di opere pubbliche possono essere relative ad ulteriori interventi edilizi ed infrastrutturali solo a seguito della modifica del perimetro dell'area R.I.4 conseguenti alla dimostrazione dell'avvenuta messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni.

Art. 3.

Misure di salvaguardia per le aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4)

1. In relazione alle specifiche condizioni idrologeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis,* della legge 11 maggio 1989, n. 183, sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia le aree individuate e perimetrate nell'allegata cartografia con la sigla P.I.4 «pericolosità idraulica molto elevata».

2. Nelle aree P.I.4, di cui al comma 1 dal presente articolo, sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sulla compatibilità rispetto all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area.

3. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio di attività edilizia nelle zone omogenee *A* non urbanizzate, *F* a parco, nonché nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14 aprile 1995, n. 64, nelle aree P.I.4 possono essere relative a interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente al contesto territoriale, alle caratteristiche dell'intervento edilizio e a condizione che si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione.

4. Le approvazione di opere pubbliche nelle zone omogenee *A* non urbanizzate, *F* a parco, nonché nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14 aprile 1995, n. 64, all'interno delle aree P.I.4, possono essere relative a nuovi interventi a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di duecento anni, risultanti da idonei studi idrologici e idraulici, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sulla idoneità dello studio e degli interventi di messa in sicurezza previsti, anche rispetto alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.

Art. 4.

Misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana molto elevato (R.F.4)

1. Ai sensi del decreto-legge n. 180/1998, convertito dalla legge n. 267/1998 e come modificato dalla legge n. 226/1999, all'interno delle aree individuate e perimetrate nella allegata cartografia con la sigla P.F.4 («pericolosità di frana molto elevata») sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia gli insediamenti compatti e le infra-

strutture di maggior rilievo, ricadenti nelle aree esplicitamente indicate con la sigla R.F.4 («rischio di frana molto elevato»), sia gli altri insediamenti, gli edifici sparsi, le infrastrutture esistenti, nonché le zone omogenee *B, C, D* e la zona *F* limitatamente alle attrezzature generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/1968 ovvero zone ad esse assimilabili riferite agli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti misure di salvaguardia, che sono da considerarsi comunque come aree R.F.4 anche se non evidenziate con specifico perimetro in cartografia.

2. Nelle aree R.F.4 di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino in merito alla compatibilità degli stessi rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell'area e all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

3. All'interno delle aree R.F.4 sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di trasformazione morfologica:

3*a)* gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni;

3*b)* gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera *d)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico urbanistico;

3*c)* gli interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, né cambiamenti di destinazione d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico;

3*d)* gli interventi di adeguamento o ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche, nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso;

3*e)* gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Art. 5.

Misure di salvaguardia per le aree a pericolosità di frana molto elevata (P.F.4)

1. In relazione alle specifiche condizioni idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis,* della legge 11 marzo 1989, n. 183, sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia le aree individuate e perimetrate nell'allegata cartografia con la sigla P.F.4 («pericolosità di frana molto elevata»).

2. Nelle aree P.F.4, di cui al comma 1 del presente articolo, sono consentiti gli interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sulla compatibilità rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell'area e all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

3. Le approvazioni di opere pubbliche nelle zone omogenee *A* non urbanizzate, *F* a parco, nonché nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14 aprile 1995, n. 64, all'interno delle aree P.F.4, possono essere relative a nuovi interventi a condizione che siano realizzate le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sull'idoneità dello studio e degli interventi di messa in sicurezza previsti.

Art. 6.

Integrazioni e modifiche delle presenti misure di salvaguardia

1. Ai fini della modifica del perimetro delle aree di cui agli articoli precedenti delle presenti misure di salvaguardia gli enti locali interessati inoltrano all'Autorità di bacino specifiche richieste corredate dalla documentazione che dimostri il superamento delle condizioni di pericolosità e/o di rischio, anche in seguito alla realizzazione di interventi che, con riferimento agli articoli 2 e 3, devono essere stati approvati dall'autorità idraulica competente. La modifica del perimetro delle aree è approvata dall'Autorità di bacino.

2. L'Autorità di bacino procede periodicamente alla verifica delle perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.

3. Ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo una prima verifica potrà essere effettuata entro due mesi dall'approvazione del presente atto.

Art. 7.

1. Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione presso l'Autorità di bacino del fiume Serchio ed anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati.

2. La misura di salvaguardia sarà notificata agli enti locali nei confronti dei quali la stessa è destinata ad esplicare efficacia e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino regionale della Toscana.

Roma, 27 ottobre 1999

Il presidente: MATTIOLI

Il segretario: NARDI

99A10677

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Misura di salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio di frana molto elevato individuate e perimetrate nel «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto - rischio di frana nel bacino del fiume Arno». (Deliberazioni n. 135 del 27 ottobre 1999 e n. 136 del 10 novembre 1999).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis);

Delibera:

Art. 1.

Misure di salvaguardia - rischio da frana

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 267/1998, come inserito dall'art. 9 della legge n. 226/1999, ed in applicazione della legge n. 183/1989, art. 17, comma 3, lettera *d)*, e comma 6-*bis*, come aggiunto dall'art. 12 della legge n. 493/1993, in connessione ed integrazione con il «Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino di rilievo nazionale del fiume Arno» approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Arno con delibera n. 134, sono adottate le misure di salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio da frana molto elevato, come individuate e perimetrate nella cartografia di cui all'allegato n. 1 secondo il testo di cui agli articoli seguenti.

2. Le misure di salvaguardia si applicano quindi alle aree del bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Arno ubicate nei territori delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, nei seguenti comuni:

Bibbiena, Castel San Niccolò, Cerreto Guidi, Chitignano, Chiusi della Verna, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Poppi, Prato-

vecchio, Terranuova Bracciolini, Bagno a Ripoli, Capraia e Limite, Certaldo, Dicomano, Fiesole, Gambassi, Montespertoli, Pelago, Palaia, Pescia, Quarrata, Prato, Vernio, Montepulciano, Poggibonsi.

Art. 2.

Misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana molto elevato (R.F.4)

1. Ai sensi del decreto-legge n. 180/1998, convertito dalla legge n. 267/1998 e come modificato dalla legge n. 226/1999, all'interno delle aree individuate e perimetrate nella allegata cartografia con la sigla P.F.4. («pericolosità di frana molto elevata») sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia gli insediamenti compatti e le infrastrutture di maggior rilievo, ricadenti nelle aree esplicitamente indicate con la sigla R.F.4. («rischio di frana molto elevato»), sia gli altri insediamenti, gli edifici sparsi, le infrastrutture esistenti, nonché le zone omogenee *B, C, D* e la zona *F* limitatamente alle attrezzature generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/1968, ovvero zone ad esse assimilabili riferite agli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti misure di salvaguardia, che sono da considerarsi comunque come aree R.F.4. anche se non evidenziate con specifico perimetro in cartografia.

2. Nelle aree R.F.4. di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino in merito alla compatibilità degli stessi rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell'area e all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

3. All'interno delle aree R.F.4. sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di trasformazione morfologica:

3*a)* gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni;

3*b)* gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera *d)* dell art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico urbanistico;

3*c)* gli interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, né cambiamenti di destinazione d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico;

3*d)* gli interventi di adeguamento o ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche, nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso;

3*e)* gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;

3*f)* i nuovi interventi relativi a infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, purché siano realizzati gli interventi necessari per la bonifica e la sistemazione del movimento franoso, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino.

Art. 3.

Misure di salvaguardia per le aree a pericolosità di frana molto elevata (P.F.4)

1. In relazione alle specifiche condizioni idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis,* della legge 11 maggio 1989, n. 183, sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia le aree individuate e perimetrate nell'allegata cartografia con la sigla P.F.4 («pericolosità di frana molto elevata»).

2. Nelle aree P.F.4, di cui al comma 1 del presente articolo, sono consentiti gli interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sulla compatibilità rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell'area e all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

3. Le approvazioni di opere pubbliche nelle zone omogenee *A* non urbanizzate, *F* a parco, nonché nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14 aprile 1995, n. 64, all'interno delle aree P.F.4, possono essere relative a nuovi interventi a condizione che siano realizzate le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi previo parere favorevole dell'Autorità di bacino sull'idoneità dello studio e degli interventi di messa in sicurezza previsti.

Art. 4.

Integrazioni e modifiche delle presenti misure di salvaguardia

1. Ai fini della modifica del perimetro delle aree di cui agli articoli precedenti delle presenti misure di salvaguardia gli enti locali interessati inoltrano all'Autorità di bacino specifiche richieste corredate dalla documentazione che dimostri il superamento delle condizioni di pericolosità e/o di rischio, anche in seguito alla realizzazione di interventi. La modifica del perimetro delle aree è approvata dall'Autorità di bacino.

2. L'Autorità di bacino procede periodicamente alla verifica delle perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.

3. Ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo una prima verifica potrà essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del presente atto.

4. Il segretario generale è delegato agli adempimenti ed alle modifiche previsti dal presente articolo e provvederà con proprio atto alle integrazioni ed alle modifiche, sottoponendo le stesse al parere del comitato tecnico nei casi di particolare rilevanza, dandone comunicazione al Comitato istituzionale nelle prime sedute utili.

Art. 5.

Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione presso l'Autorità di bacino del fiume Arno ed anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati.

La misura di salvaguardia sarà notificata agli enti locali nei confronti dei quali la stessa è destinata ad esplicare efficacia e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini regionali della Toscana e dell'Umbria.

Il segretario generale: NARDI

99A10699

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

Adozione del piano stralcio di difesa dalle alluvioni per le aste principali del bacino del fiume Volturno

Si rende noto che in data 7 settembre 1999 il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato, con delibera n. 1, il Piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA) per le aste principali del bacino Volturno ai sensi del comma 10, art. 18, della legge n. 183/1989, ed il relativo programma di interventi ai sensi dell'art. 21 della stessa legge n. 183/1989.

Copia integrale del PSDA è depositata, per gli adempimenti di cui all'art. 6 della delibera stessa, presso: l'Autorità di bacino dei fiumi. Liri-Garigliano e Volturno - Centro direzionale Isola B3 - 80143 Napoli, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo - Via Nomentana, 2 - 00100 Roma, il Ministero dell'ambiente - Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma, la regione Campania - Assessorato all'ambiente - V. S. Lucia, 81 - 80132 Napoli, Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato OO.PP. - Regione Campania - Via Marchese Campodisola, 21 - 80100 Napoli, Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato OO.PP. - Regione Molise - Viale Regina Elena, 1 - 67100 Campobasso, la Regione Molise - Assessorato lavori pubblici - Viale Regina Elena, 1 - 67100 Campobasso, e presso la sede della provincia di Avellino - Corso V. Emanuele - 83100 Avellino, provincia di Benevento - Corso Garibaldi, 1 - 82100 Benevento, provincia di Caserta - Corso Trieste, 133 - 81100 Caserta, provincia di Isernia - Via Berta - 86160 Isernia.

Deliberazione 7 settembre 1999, n. 1

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis);

Art. 1.

È adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 83/1989 il Piano stralcio di difesa dalle alluvioni per le aste principali del bacino del fiume Volturno (PSDA) allegato alla presente deliberazione e costituito dai seguenti elaborati:

relazione;

norme di attuazione;

relazione sulle attività di correzione, verifica ed aggiornamento finalizzate all'adozione del PSDA;

planimetrie di sintesi: n. 6 tavole in scala 1:25.000;

planimetrie di zonizzazione ed individuazione degli squilibri: n. 46 tavole così suddivise:

43 tavole con numerazione progressiva riferite allo scenario attuale, di cui 38 in scala 1:5.000, 3 in scala 1:4.000, 1 in scala 1:10.000 e 1 in scala 1:25.000;

3 tavole riferite allo scenario futuro in scala 1:4.000.

Art. 2.

È adottato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il programma triennale di interventi allegato al PSDA per il triennio 2000-2002. Il programma sarà trasmesso al Ministro dei lavori pubblici per gli adempimenti previsti all'art. 22, comma 4.

Art. 3.

Il segretario generale è delegato a predisporre la versione definitiva del PSDA, costituita dagli elaborati di seguito riportati, che recepiscono i contenuti delle modifiche ed integrazioni in maniera globale e coordinata con quanto predisposto nel progetto di Piano precedentemente adottato:

n. 1 - *Relazione*

n. 2 - Norme di attuazione con i seguenti allegati:

allegato *A*: elenco comuni ricadenti nelle aree inondabili;

allegato *B*: quadro delle competenze degli enti in riferimento al PSDA;

allegato *C*: criteri per la redazione dei progetti degli attraversamenti e rilevati interferenti con la rete idrografica, degli interventi di rinaturazione, di manutenzione, di regimazione e difesa idraulica, di idraulica forestale;

n. 3 - *Planimetria di sintesi*. 6 tavole in scala 1:25.000 con numerazione progressiva;

n. 4 - *Planimetrie di zonizzazione ed individuazione degli squilibri*: 46 tavole così suddivise:

43 tavole con numerazione progressiva riferite allo scenario attuale, di cui 38 in scala 1:5.000, 3 in scala 1:4.000, 1 in scala 1:10.000 e 1 in scala 1:25.000;

3 tavole riferite allo scenario futuro in scala 1:4.000.

Art. 4.

Sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme:

norme di attuazione - parte seconda - art. 8, comma 2 [ad esclusione delle parole «salvo quanto specificato nella successiva parte terza (art. 29, comma 1, 2, 3, 4 e 5)»], comma 3; art. 9, comma 2 [ad esclusione delle parole «salvo quanto specificato nella successiva parte terza, (art. 29)»], comma 3, comma 5 [ad esclusione delle parole «salvo quanto specificato nella successiva parte terza (art. 29, comma 1, 6, 7 e 8)»] e comma 6; parte quarta, articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

Dalla data di approvazione del PSDA, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso precedente.

Ai sensi dellart. 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei bollettini ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

Art. 5.

Dalla data di adozione della presente deliberazione sono sottoposte a vincoli temporanei di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-*bis,* della legge 18 maggio 1989, n. 183, le aree classificate come fascia A e B dal presente Piano stralcio e delimitate da apposito segno grafico nelle tavole di zonizzazione ed individuazione degli squilibri, limitatamente alle prescrizioni contenute nelle seguenti norme: norme di attuazione - parte seconda - art. 8, comma 2, [ad esclusione delle parole «salvo quanto specificato nella successiva parte terza (art. 29, comma 1, 2, 3, 4 e 5;)»], comma 3; art. 9, comma 2 [ad esclusione delle parole «salvo guanto specificato nella successiva parte terza, (art. 29)»], comma 3, comma 5 [ad esclusione delle parole «salvo guanto specificato nella successiva parte terza, art. 29 comma 1, 6, 7 e 8)»] e comma 6; parte quarta articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui all'art. 17, comma 6-*bis,* della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso precedente.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata istanza di inizio di attività ai sensi dell'art. 2, comma 60, punto 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del Piano stralcio e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni interessati alle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata, entro trenta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* dandone notizia nei bollettini ufficiali delle regioni interessate.

Art. 6.

Copia della presente deliberazione, completa degli allegati, degli elaborati del piano, di cui all'art. 3, e del programma di interventi di cui all'art. 2, è depositata, ai fini della consultazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale difesa del suolo), il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Volturno e le regioni Campania e Molise.

Queste ultime provvederanno alla trasmissione della stessa, entro quindici giorni dall'avvenuto deposito, ai sindaci dei comuni interessati riportati nell'allegato 2 alla presente delibera, i quali, a loro volta entro quindici giorni, provvederanno a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione all'albo pretorio.

Il presidente: MATTIOLI

Il segretario generale: D'OCCHIO

ALLEGATO 1

SINTESI SULLE ATTIVITÀ DI CORREZIONE, VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PSDA
AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 183/1989

1. PREMESSE

Nel presente documento vengono sinteticamente descritte tutte le attività svolte dall'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno finalizzate alla adozione PSDA per le aste principali del bacino del fiume Volturno. Gli Enti che hanno presentato osservazioni sul progetto del PSDA sono i seguenti:

Comune di Castel Volturno (CE);

Comune di Castel Campagnano (CE);

Comune di Sesto Campano (IS);

Comune di Pontelatone (CE);

Comune di S. Lorenzo Maggiore (BN);

Comune di Caiazzo (CE);

Comune di Limatola (CE);

Provincia di Isernia;

Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di BN e CE;

Comune di Guardia Sanframondi (BN);

Comune di Cancello ed Arnone (CE);

Consorzio ASI Benevento.

Inoltre é pervenuta una istanza a firma di privati cittadini riguardo al Comune di Pontelatone (CE).

I comuni i cui territori sono oggetto di osservazione sono di seguito riportati divisi per provincia:

Provincia di Caserta:

Castel Volturno, Cancello ed Arnone, Castel Campagnano, Pontelatone, Caiazzo, Castelmorrone, Piana Di Monte Verna, Ciorlano, Pratella;

Provincia di Benevento:

S. Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, Limatola, Benevento;

Provincia di Isernia:

Sesto Campano, Venafro, Pozzilli.

Solo in due casi sono state presentate osservazioni congiunte da parte di due o più comuni, pertanto si ritiene che il coordinamento così come stabilito non abbia prodotto effetti rilevanti, in quanto ci si é trovati di fatto a valutare osservazioni singole. Tali osservazioni sono state esaminate nel dettaglio, predisponendo apposite controdeduzioni in maniera sistematica mediante l'utilizzo di apposite schede contenute nell'elaborato del Piano denominato *"Relazione sulle attività di correzione, verifica ed aggiornamento finalizzate all'adozione del PSDA"* A tale documento si rimanda per un'analisi di dettaglio particolareggiata.

2. ASPETTI DI MERITO DELLE OSSERVAZIONI

Nel presente paragrafo viene riportata una analisi generale delle osservazioni pervenute nei loro aspetti generali. Una analisi dettagliata delle stesse è oggetto della schedatura di cui al paragrafo precedente.

Dalle esame delle osservazioni e da quanto segnalato verbalmente nelle riunioni tenutesi tra gli amministratori locali ed i funzionari di questa Autorità, si é evidenziato che gli elementi oggetto di contradditorio attengono ai seguenti elementi:

1. Procedura di predisposizione del PSDA non corrispondente ai requisiti della legge 183/89, per mancato coinvolgimento degli Enti locali ed in particolare dei Comuni interessati;
2. errori nella delimitazione delle aree inondabili;
3. vincoli all'utilizzazione del territorio troppo penalizzanti in alcuni casi.

Rispetto al **punto 1**, come già ribadito in sede di riunioni, la partecipazione degli Enti locali alla predisposizione dei Piani di bacino di interesse nazionale deve essere stabilita nei tempi e nei modi dalle Regioni interessate e non direttamente dalla Autorità di bacino. Pertanto si lamenta una

mancanza di coordinamento della Regione Campania, che non ha ritenuto di coinvolgere gli Enti ad essa sottoposti, nel processo di formazione del PSDA. Ciò ha penalizzato in parte il risultato finale, creando le lamentate situazioni di malcontento tra gli amministratori locali;

In merito al **punto 2**, le osservazioni attengono ai seguenti elementi:

- **cartografia del PSDA, non aggiornata e difficoltà di lettura dei limiti di fascia ai fini della applicazione della normativa**. La cartografia utilizzata per il PSDA risultava essere la più aggiornata sul territorio all'atto della predisposizione del Progetto di Piano. (aggiornamento variabile dal 1989-1992). Ciò nonostante alcuni Enti hanno lamentato uno scarso aggiornamento delle tavole del PSDA, le quali non riporterebbero fedelmente lo stato dei luoghi a tutt'oggi, falsando la delimitazione delle fasce fluviali. Tali asserzioni sono supportate da studi e/o da elementi oggettivamente valutabili solo in casi sporadici (Benevento e Limatola) per cui non é sempre possibile valutare eventuali correzioni. Il Comune di Castel Campagnano ha lamentato invece una difformità della cartografia del PSDA rispetto allo stato dei luoghi atteso che la zona di confluenza Calore-Volturno, ricadente in tale comune, ha subito significative modificazioni morfologiche sia di tipo naturale e sia antropico, riguardanti la parte attiva dell'alveo, ma anche le golene soprattutto per effetto della recente costruzione della strada denominata Fondo Valle Isclero che rappresenta un argine naturale del fiumi Volturno e Calore. Tale strada non era riportata su alcuna cartografia in possesso dell'Autorità ed il Comune di Castel Campagnano non ha prodotto cartografia aggiornata.

- **aree incluse nelle fasce fluviali ritenute comunque non inondabili**. Alcune segnalazioni pervenute asserivano che alcune aree non sono mai state interessate da eventi alluvionali. Tali informazioni di carattere storico non appaiono sufficienti per produrre una variazione di fascia in quanto le aree delimitate sono aree inondabili con tempo di ritorno di 100 anni e quindi, possono differire anche significativamente dalle aree ordinariamente inondabili o comunque da quelle risultanti dalla memoria storica, in assenza di rilievi di dettaglio e di analisi idrologica degli eventi stessi.

- **critiche ai metodi di delimitazione delle aree inondabili**. La metodologia di predisposizione del PSDA, é stata definita nelle Linee Guida per la redazione dei Piani di Difesa dalle Alluvioni, adottate dal C.I. dell'Autorità di Bacino. Pertanto ogni osservazione sulla metodologia non può essere oggetto di osservazioni in questa fase, ma costituire motivo di approfondimento, successivamente alla adozione dello stesso, e cioè in fase di aggiornamento. In particolare la ridelimitazione delle aree inondabili sulla base di criteri di tipo geomorfologico, che rappresenta una delle critiche fatte, risulta compresa tra le attività di estensione.

- **Interventi strutturali attuativi del PSDA**: Gli interventi strutturali allegati al progetto del PSDA ed oggetto di discussione sono la vasca di Castel Compagnano e quella sul fiume Cavaliere nell'alto Volturno. Gli elementi di interesse sono i seguenti:

  * Il Comune di Castel Campagnano ritiene irrealizzabile la vasca di Castel Campagnano. Tale intervento potrebbe essere sostituito con altri di minore impatto e distribuiti sul territorio. Questa Autorità ritiene di non confermare tale intervento nel programma definitivo da allegare al PSDA, in quanto occorre verificare la generale necessità di un'opera di laminazione a monte della traversa di Ponte Annibale, oltre alla possibilità di interventi alternativi di minore impatto ambientale e di maggior gradimento da parte delle comunità locali;
  * In merito alla vasca sul Cavaliere, il progetto prevede che il massimo effetto di laminazione si verifichi per portate con T = 50. Il PSDA invece prescriva che la luce di fondo venga ingrandita al fine di ottenere il massimo beneficio per T = 100 in accordo con la definizione di piena standard. In ogni caso, come segnalato dai comuni di Ciorlano e Pratella, manca una reale quantificazione del beneficio della vasca perché non sono state delimitate le fasce fluviale in presenza di tale manufatto.

Sempre in merito agli interventi strutturali, si sottolinea inoltre che la provincia di Isernia a seguito di conferenza di servizi, ha richiesto espressamente all'Autorità di bacino, come concordato in seno alla conferenza stessa, di prevedere nel PSDA una abbreviazione della procedura di approvazione di eventuali varianti in conseguenza della realizzazione di interventi strutturali di regimazione idraulica e di difesa dalle alluvioni non rientranti negli scenari futuri già previsti nel PSDA, con lo svincolo consequenziale delle aree che beneficiano di tali interventi. Lo studio di una proposta normativa in tal senso è stata prevista all'art. 30 delle norme di attuazione.

In ultimo si è ritenuto necessario procedere a ridefinire il programma degli interventi di manutenzione ordinaria nella loro quantificazione attribuendo agli stessi un importo annuo per tratto fluviale, attesa la periodicità insita nella definizione di intervento ordinario.

In merito al **punto 3** e quindi alla penalizzazione che l'imposizione di vincoli comporterebbe al territorio, si é cercato di recepire alcune osservazioni nella nuova stesura delle Norme di Attuazione alle quali si rimanda.

3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI COMPLETAMENTO DEL PSDA

Sulla base delle considerazioni di cui sopra questa Autorità ha predisposto una attività di aggiornamento del PSDA di seguito descritta.

Tali attività hanno riguardato:

- Parti del PSDA modificate;
- Le attività integrative svolte;

Le prime hanno riguardato la mappatura delle fasce fluviali e le norme di attuazione.

3.1 PARTI MODIFICATE

3.1.1 Mappatura fasce fluviali

La mappatura delle fasce fluviali, in alcune zone, ha subito delle modifiche ed è stata

utilizzata cartografia più aggiornata, anche a maggiore scala che, in alcuni casi, è stata appositamente commissionata. Inoltre si è proceduto alla verifica delle condizioni di squilibrio individuate. Le zone studiate sono:

Zona Alto Volturno dalla confluenza Cavaliere alla confluenza S. Bartolomeo

In tali zone è stata effettuato nuovamente lo studio idrologico ed idraulico e la perimetrazione delle fasce fluviali.

L'attività è stata articolata nelle seguenti fasi:

1. sviluppo di un modello idrologico, per la determinazione dei valori delle portate di piena per diversi periodi di ritorno;
2. sviluppo di un modello idraulico, per la determinazione dei livelli idrici che si instaurano nel corso d'acqua in corrispondenza delle suddette portate;
3. delimitazione delle fasce di pertinenza fluviale.

I risultati ottenuti dall'applicazione del modello idraulico hanno consentito **di ridelimitare le fasce di pertinenza fluviale** del tratto di fiume Volturno compreso tra la confluenza con il torrente Cavaliere e la confluenza con il Rio San Bartolomeo. Per la mappatura, si è utilizzata la cartografia della regione Molise in scala 1. 2000, ma la restituzione con la zonizzazione è stata prodotta in scala 1.4000.

Zona Fiume Volturno: da Limatola alla confluenza fiume Calore.

,E' stata utilizzata una cartografia appositamente realizzata, ridelimitate le fasce e quantificati gli squilibri.

Zona di confluenza fiume Tammaro – fiume Calore.

Anche in tale zona è stata prodotta apposita cartografia aerofotogrammetrica aggiornata al 05.99. E' stata inoltre effettuata per le zone di interesse una campagna di rilievi in sito, finalizzata alla definizione della geometria degli alvei, degli attraversamenti e delle opere di difesa presenti. Sulla base di tali elementi è stato rivisto le studio idraulico, la delimitazione di fascia e la quantificazione degli squilibri.

3.1.2. Norme di attuazione

È stata predisposta una nuova stesura delle norme di attuazione, che **sostituisce quella contenuta nel progetto di Piano unitamente agli allegati A, B, C, D, E.** In tale normativa, vengono meglio specificati i contenuti relativi alla attuazione del PSDA, recependo anche alcune osservazioni pervenute in merito alle limitazioni d'uso delle stesse. Il nuovo documento risulta diviso in quattro parti:

Parte prima: *Contenuti ed effetti del Piano. (artt.1-5)* Vengono meglio specificate la definizione delle condizioni di squilibrio e gli effetti del Piano. In base a ciò deve inoltre considerarsi variata la definizione delle condizioni di squilibrio contenuta nella Relazione di Piano in quanto tale definizione risulta meglio specificata nell'art.5 delle norme di attuazione;

Parte seconda: *Norme sulla regolamentazione d'uso delle fasce fluviali (artt. 6 - 11).*Vengono riportate le limitazione d'uso generali imposte sulle fasce fluviali. Le stesse rappresentano le norme di salvaguardia da adottare in attesa dell'approvazione del PSDA;

Parte Terza: *Norme sulla programmazione degli interventi per le fasce fluviali. (artt. 12-32).*Vengono definite le finalità e le tipologie degli interventi strutturali e non strutturali. Inoltre vengono riportate le attività di adeguamento dei Piani esistenti al PSDA, le varianti al PSDA, i regolamenti di attuazione e la normativa tecnica.

Parte quarta: *Regolamentazione delle attività estrattive(artt. 33-39).*Corrisponde all'allegato E delle precedenti norme.

3.2. ATTIVITA' INTEGRATIVE SVOLTE

Tali attività hanno riguardato:

- la mappatura delle fasce fluviali sul fiume Volturno in presenza della vasca di laminazione sul fiume Cavaliere;
- La valutazione dell'influenza dello scolmatore di piena Rava- Volturno sulle fasce fluviale, relative al torrente Rava-S.Bartolomeo,.

3.2.1 Vasca sul Cavaliere

La realizzazione di tale opera rappresenta uno scenario di evento già previsto nel PSDA e

pertanto viene quantificato il beneficio in termini di diminuzione di condizioni di squilibrio. Si rammenta che, ai sensi dell' art. 30 comma 3 delle norme di attuazione del PSDA, la presa d'atto del collaudo della vasca da parte del C.I. costituisce adozione di variante del PSDA. Con riferimento a quanto già detto al paragrafo 2.1 si é proceduto alla determinazione delle portate di piena valutando l'effetto congiunto delle vasche di Ripaspaccata e Fossatella con le metodologie descritte in tale paragrafo. Sono stati considerati i seguenti scenari:

Scenario A: portate di piena calcolate tenendo conto dell'effetto di laminazione della vasca di Ripaspaccata (già trattato al paragrafo 2.1);

Scenario B: portate di piena calcolate tenendo conto dell'effetto di laminazione della vasca di Ripaspaccata e della vasca di Fossatella (con dimensioni dello scarico di fondo come da progetto);

Scenario C: portate di piena calcolate tenendo conto dell'effetto di laminazione della vasca di Ripaspaccata e della vasca di Fossatella (con dimensioni dello scarico di fondo modificate).

Il confronto tra lo scenario A e B, come era da attendersi per effetto della notevole riduzione della portata operata dalla vasca sul T. Cavaliere, evidenzia una riduzione dei livelli idrici dell'ordine di 40-50 cm. Praticamente coincidenti, invece, risultano i livelli tra lo scenario B e C. Ininfluenti risultano, infatti, le modeste variazioni di portata per effetto del ampliamento delle luci di fondo della vasca di Fossatella.

La mappatura é stata prodotta per lo scenario C dalla confluenza Cavaliere (subito a valle della vasca) fino alla confluenza con il S. Bartolomeo, e cioè laddove l'effetto di laminazione produce effetti significativi sulle fasce fluviali. Per la quantificazione degli squilibri fare riferimento alle tavole 4.38bis, 4.39bis e 4.40bis

3.2.2 Scolmatore Rava - Volturno

E' stata valutata solo dal punto di vista idraulico l'influenza sulle fasce fluviali, dovuta alla realizzazione di uno "scolmatore" di piena, chè devii le portate del T. Rava, superiori ad una

assegnata soglia, mediante un canale emissario di opportune dimensioni e di lunghezza di circa 4 km, direttamente nel fiume Volturno a valle della traversa ENEL di Colle Torcino.

Dai risultati del modello idraulico utilizzato, per periodi di ritorno di 30 e 100 anni non si rilevano significativi punti di esondazione né lungo il T. Rava né lungo il Rio San Bartolomeo a meno di quello in corrispondenza del ponte sul T. Rava.

Per portate di piena con periodo di ritorno di 300 anni, gli unici punti di esondazione ricadono nel tratto terminale del Rio San Bartolomeo, nella zona di confluenza con il fiume Volturno, dove non è possibile distinguere gli effetti delle esondazioni del Rio San Bartolomeo da quelli delle esondazioni del Volturno.

In ultimo occorre aggiungere che, nello studio sull'effetto della vasca di laminazione in località Fossatella sulle aree inondabili del F. Volturno, è stato verificato l'effetto dell'immissione delle portate eccedenti del T. Rava sui livelli idrici dello stesso fiume nel tratto a valle della traversa di Colle Torcino. A tal fine nello studio idraulico del fiume Volturno di cui si è detto al paragrafo precedente, si è aggiunto il seguente:

Scenario D portate di piena calcolate tenendo conto dell'effetto di laminazione della vasca di Ripaspaccata e della vasca di Fossatella (con dimensioni dello scarico di fondo come da progetto), e con immissione della portata di 100 m^3/s, derivata dallo scolmatore sul torrente Rava, a valle della traversa di Colle Torcino. L'immissione di tale portata in una sezione ubicata pochi km a monte di quella nella quale attualmente viene attualmente recapitata dal Rio S. Bartolomeo non provoca significative variazioni dei tiranti idrici con i quali transitano le portate di piena del F. Volturno stesso, a parità di periodo di ritorno (ed in particolare per T = 100 anni) e nell'ipotesi di funzionamento della vasca di laminazione sul torrente Cavaliere in località Fossatella.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI COMUNI RICADENTI NELLE FASCE *A*, *B* E *C*

Pr.	Comune	Provincia
1	ALTAVILLA IRPINA	Avellino
2	CHIANCHE	Avellino
3	PETRURO IRPINO	Avellino
4	AMOROSI	Benevento
5	BENEVENTO	Benevento
6	CAMPOLATTARO	Benevento
7	CASTELPOTO	Benevento
8	CASTELVENERE	Benevento
9	CEPPALONI	Benevento
10	DUGENTA	Benevento
11	FAICCHIO	Benevento
12	FOGLIANISE	Benevento
13	FRAGNETO L'ABATE	Benevento
14	FRAGNETO MONFORTE	Benevento
15	GUARDIA SANFRAMONDI	Benevento
16	LIMATOLA	Benevento
17	MELIZZANO	Benevento
18	PADULI	Benevento
19	PAGO VEIANO	Benevento
20	PAUPISI	Benevento
21	PESCO SANNITA	Benevento
22	PIETRELCINA	Benevento
23	PONTE	Benevento
24	PUGLIANELLO	Benevento
25	REINO	Benevento
26	SAN GIORGIO LA MOLARA	Benevento
27	SAN LEUCIO DEL SANNIO	Benevento
28	SAN LORENZO MAGGIORE	Benevento
29	SAN MARCO DEI CAVOTI	Benevento
30	SAN NICOLA MANFREDI	Benevento
31	SANT'ANGELO A CUPOLO	Benevento
32	SOLOPACA	Benevento
33	TELESE	Benevento
34	TORRECUSO	Benevento
35	VITULANO	Benevento
36	AILANO	Caserta

Pr.	Comune	Provincia
37	ALIFE	Caserta
38	ALVIGNANO	Caserta
39	BAIA E LATINA	Caserta
40	BELLONA	Caserta
41	CAIAZZO	Caserta
42	CANCELLO ED ARNONE	Caserta
43	CAPRIATI AL VOLTURNO	Caserta
44	CAPUA	Caserta
45	CASTEL CAMPAGNANO	Caserta
46	CASTEL DI SASSO	Caserta
48	CASTEL MORRONE	Caserta
49	CASTEL VOLTURNO	Caserta
50	CIORLANO	Caserta
51	DRAGONI	Caserta
52	GIOIA SANNITICA	Caserta
53	GRAZZANISE	Caserta
54	MONDRAGONE	Caserta
55	PIANA DI MONTE VERNA	Caserta
56	PIETRAVAIRANO	Caserta
57	PONTELATONE	Caserta
58	PRATELLA	Caserta
59	PRESENZANO	Caserta
60	RAVISCANINA	Caserta
61	RUVIANO	Caserta
62	SAN TAMMARO	Caserta
63	SANTA MARIA LA FOSSA	Caserta
64	SANT'ANGELO D'ALIFE	Caserta
65	VAIRANO PATENORA	Caserta
66	COLLI AL VOLTURNO	Isernia
67	MACCHIA D'ISERNIA	Isernia
68	MONTAQUILA	Isernia
69	MONTERODUNI	Isernia
70	POZZILLI	Isernia
71	SESTO CAMPANO	Isernia
72	VENAFRO	Isernia

Adozione della documentazione del piano stralcio di tutela ambientale relativa alla proposta progettuale «Conservazione zone umide area campione Le Mortine»

Si rende noto che in data 7 settembre 1999 il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato, con delibera n. 2, il Piano stralcio tutela ambientale relativa alla proposta progettuale «Conservazione zone umide area campione Le Mortine» ai sensi del comma 10, art. 18, della legge n. 183/1989.

Copia integrale del PSTA è depositata, per gli adempimenti di cui all'art. 6 della delibera stessa, presso: l'Autorità di bacino dei fiumi. Liri-Garigliano e Volturno - Centro direzionale Isola B3 - 80143 Napoli, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo - Via Nomentana, 2 - 00100 Roma, il Ministero dell'ambiente - Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma, la Regione Campania - Assessorato all'ambiente - V. S. Lucia, 81 - 80132 Napoli, Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato opere pubbliche - Regione Campania - Via Marchese Campodisola, 21 - 80100 Napoli, Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato opere pubbliche - Regione Molise - Viale Regina Elena, 1 - 67100 Campobasso, la regione Molise - Assessorato lavori pubblici - Viale Regina Elena, 1 - 67100 Campobasso, e presso la sede della provincia di Caserta - Corso Trieste, 133 - 81100 Caserta, provincia di Isernia - Via Berta - 86160 Isernia.

Deliberazione 7 settembre 1999, n. 2

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis);

Art. 1.

È adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge n. 183/1989 il «PSTA - Documento base per la proposta progettuale delle aree umide-zone campione Le Mortine», è costituito dai seguenti elaborati:

relazione contenete anche le norme, prescrizioni e misure di salvaguardia di cui al capitolo IV;

6 allegati;

12 tavole;

documentazione fotografica.

Inoltre fanno parte integrante della presente delibera lo schema 1 «Elenco specifico degli elaborati» e lo schema 2 «Ambito territoriale».

Art. 2.

Sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme:

norme di attuazione cap. IV, art. 1, ad eccezione di quanto riportato nell'art. 3.

Dalla data di approvazione del PSTA, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso precedente.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei bollettini ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

Dalla data di adozione della presente deliberazione sono sottoposte a vincoli temporanei di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-*bis,* della legge 18 maggio 1989, n. 183, le aree individuate nella tav. 12 «Zonizzazione» limitatamente alle prescrizioni contenute nelle seguenti norme: norme di attuazione cap. IV, art. 1, ad eccezione di quanto riportato nell'art. 3.

Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui all'art. 17, comma 6-*bis,* della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data di adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso precedente.

Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni interessati alle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata, entro trenta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale* dandone notizia nei bollettini ufficiali delle regioni interessate.

Art. 3.

Copia della presente deliberazione, completa degli allegati, di cui all'art. 1 ed agli schemi 1 e 2 è depositata, ai fini della consultazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale difesa del suolo), il Ministero dell'ambiente, l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno e le regioni Campania e Molise. Queste ultime provvederanno alla trasmissione della stessa, entro quindici giorni dall'avvenuto deposito, ai sindaci dei comuni interessati riportati nell'allegato 2 alla presente delibera, i quali, a loro volta, entro quindici giorni, provvederanno a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale, mediante affissione all'albo pretorio.

Il presidente: MATTIOLI

Il segretario generale: D'OCCHIO

SCHEMA 1

ELENCO DEGLI ELABORATI RELATIVI AL «PIANO STRALCIO TUTELA AMBIENTALE»

RELAZIONE

Conservazione delle aree umide interconnessa alla tutela del suolo e delle acque

Contenente: analisi - individuazione - normative

ALLEGATI:

Allegato A1 - Censimento e descrizione sintetica sulle caratteristiche ambientali e storiche architettoniche dei comuni appartenenti al bacino del Liri-Garigliano.

Allegato A2 - Censimento e descrizione sintetica sulle caratteristiche ambientali e storiche architettoniche dei comuni appartenenti al bacino del Volturno.

Allegato B1 - Elenco dei comuni appartenenti al bacino del fiume Liri-Garigliano: dati amministrativi, emergenze ambientali-storiche-architettoniche, pianificazione esistente.

Allegato B2 - Elenco dei comuni appartenenti al bacino del fiume Volturno: dati amministrativi, emergenze ambientali-storiche-architettoniche, pianificazione esistente».

Allegato C1 - Elenco dei comuni appartenenti al bacino del fiume Liri-Garigliano: popolazione dal 1951 1991, variazione demografica dei dati ISTAT dal 1951 al 1991.

Allegato C2 - Elenco dei comuni appartenenti al bacino del fiume Voltumo: popolazione dal 1951 al 1991, variazionme demografica dei dati ISTAT dal 1951 al 1991.

TAVOLE:

Tav. 1 - Individuazione dei parchi, aree protette, zone umide e riserve naturali» dell'intero bacino Liri-Garigliano e Volturno (scala 1:250.000).

Tav. 2/2-*bis* - Individuazione delle aree umide e zone ripariali lungo i corsi d'acqua» dell'intero bacino Liri-Garigliano e Volturno (scala 1:100.000).

Tav. 3 - Individuazione dell'area pilota - Le Mortine (scala 1:20.000).

Tav. 4 - Individuazione della proposta dell'ex Azienda forestale dello Stato, della zona delle Mortine (scala 1:25.000).

Tav. 5 - Individuazione propota WWF, della zona delle Mortine (scala 1:25.000).

Tav. 6 - Individuazione dei vincoli esistenti, della zona deIle Mortine (scala 1:25.000).

Tav. 7 - Individuazione delle strutture insediative e dei detrattori ambientali, della zona delle Mortine (scala 1:20.000).

Tav. 8 - Stralcio del Piano difesa dalle alluvioni (scala 1:10.000).

Tav. 9 - Stralcio qualità delle acque (scala 1:100.000).

Tav. 10 - Stralcio carta geologica» (scala 1:25.000).

Tav. 11 - Individuazione del sistema ambientale (scala 1 :20.000).

Tav. 12 - Zonizzazione (scala 1:20.000).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA ZONA DELLE MORTINE - Aree oggetto di tutela.

SCHEMA 2

AMBITO TERRITORIALE

Le zone individuate, di cui all'art. 1 della normativa sono riportate ed individuate nella tavola 12 e comprendono un'area lungo il fiume Volturno.

L'area è posta al confine tra il Molise, in provincia di Isernia, nei comuni di Pozzilli, Sesto Campano, Venafro, e la Campania, in provincia di Caserta, nei comuni di Capriati al Volturno e Ciorlano.

Essa comprende zone umide, zone incolte, zone ripariali, zone agricole di pianura e pedemontane, zone boscate, collinari e montane.

99A10535

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **508.000**
- semestrale ..... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **416.000**
- semestrale ..... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **115.500**
- semestrale ..... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **107.000**
- semestrale ..... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **273.000**
- semestrale ..... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **106.000**
- semestrale ..... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **267.000**
- semestrale ..... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.097.000**
- semestrale ..... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **982.000**
- semestrale ..... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77